

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 20 dicembre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 dicembre 2021, n. 215.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (21G00238) ..... Pag. 1

### DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2021.

Riutilizzo delle risorse disponibili non programmate e non utilizzate di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019 per le Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Toscana e Veneto. (21A07448) ..... Pag. 21

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2021.


Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Treviso e di Padova, nell'area dell'Alto Vicentino e nei Comuni di Torre di Quartesolo, di Vicenza e di Longare, in Provincia di Vicenza. (21A07447) Pag. 23

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia  
e delle finanze

DECRETO 9 dicembre 2021.

Emissione di una decima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 aprile 2021 e scadenza 15 aprile 2029, finalizzata ad operazioni di concambio. (21A07450) ..... Pag. 24



## DECRETO 14 dicembre 2021.

**Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, con godimento 16 dicembre 2021 e scadenza 15 dicembre 2024, prima e seconda tranche.** (21A07449) ..... Pag. 26

## DECRETO 14 dicembre 2021.

**Accertamento Loan Agreement and Prefinancing Loan - PNNR.** (21A07451) ..... Pag. 28

**Ministero dell'interno**

## DECRETO 13 dicembre 2021.

**Utilizzo dell'accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2021, a seguito di verifiche dei valori utilizzati nel riparto.** (21A07452) ..... Pag. 30

**Ministero dell'università e della ricerca**

## DECRETO 28 settembre 2021.

**Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative e introduzione del corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria.** (21A07392) ..... Pag. 32

**Ministero della salute**

## DECRETO 12 novembre 2021.

**Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Acqua del Vulcano», in Roccamonfina.** (21A07393) ... Pag. 45

## DECRETO 12 novembre 2021.

**Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Balda», in Bagolino, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.** (21A07394) ..... Pag. 45

## DECRETO 12 novembre 2021.

**Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Cristallo», in Massa.** (21A07395) ..... Pag. 46

## DECRETO 12 novembre 2021.

**Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte del Lupo», in Altare.** (21A07396) ..... Pag. 46

## DECRETO 12 novembre 2021.

**Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Vallechiara», in Altare.** (21A07397) ..... Pag. 47

## DECRETO 12 novembre 2021.

**Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Levico», in Levico Terme.** (21A07398) ..... Pag. 47

## DECRETO 12 novembre 2021.

**Riconoscimento delle proprietà terapeutiche dell'acqua minerale naturale «Bagnis-S4», in Vinadio, per la balneoterapia nel trattamento delle patologie osteomuscolari e dermatologiche.** (21A07399) ..... Pag. 48

**Ministero della transizione ecologica**

## DECRETO 30 settembre 2021.

**Modalità di acquisizione da parte di Acquirente unico S.p.a. delle attività riguardanti le bombole a metano per autotrazione.** (21A07391) ... Pag. 48

**Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**

## DECRETO 9 novembre 2021.

**Riparto di quota parte delle risorse, per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2026, dell'intervento 1.6 «Potenziamento delle linee regionali» di cui alla Missione 3 - Componente 1 del PNNR.** (21A07366) ..... Pag. 50

**Presidenza del Consiglio dei ministri**

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## ORDINANZA 6 dicembre 2021.

**Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito la città di Freetown in Sierra Leone il 5 novembre 2021.** (Ordinanza n. 813). (21A07446) ..... Pag. 58

## ORDINANZA 9 dicembre 2021.

**Ripartizione di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.** (Ordinanza n. 814). (21A07445) Pag. 60



**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ****Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 3 dicembre 2021.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Adalat Crono», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG/1428/2021). (21A07367). . . . . *Pag.* 62

DETERMINA 3 dicembre 2021.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Adalat Crono», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG/1429/2021). (21A07368). . . . . *Pag.* 64

DETERMINA 3 dicembre 2021.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Amoxicillina Pensa Pharma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG/1430/2021). (21A07369) *Pag.* 65

DETERMINA 3 dicembre 2021.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Augmentin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG/1431/2021). (21A07370) . . . . . *Pag.* 67

**TESTI COORDINATI E AGGIORNATI**

**Testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.».** (21A07536) . . . . . *Pag.* 69

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Ministero della difesa**

Concessione della croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri (21A07422) . . . . . *Pag.* 102

**Ministero della transizione ecologica**

Cancellazione dell'iscrizione di taluni prodotti in titolo alla società Esplosivi Industriali S.a.s. dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. (21A07371). . . . . *Pag.* 102

Cancellazione dell'iscrizione di un prodotto in titolo alla società Aida Alta Energia S.r.l. dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. (21A07372) . . . . . *Pag.* 103

Cancellazione dell'iscrizione di taluni prodotti in titolo alla società Halliburton Italiana S.r.l. dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. (21A07373). . . . . *Pag.* 104

Cancellazione dell'iscrizione di un prodotto in titolo alla società Inter.E.M. S.r.l. dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. (21A07374) . . . . . *Pag.* 105

Cancellazione dell'iscrizione di un prodotto in titolo alla società Monetti S.r.l. dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. (21A07375) . . . . . *Pag.* 105

Cancellazione dell'iscrizione di un prodotto in titolo alla società Palmarini Augusto & C. S.r.l. dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. (21A07376). . . . . *Pag.* 105

Cancellazione dell'iscrizione di taluni prodotti in titolo alla società S.E.I. EPC Italia S.p.a. dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. (21A07377). . . . . *Pag.* 106

Cancellazione dell'iscrizione di taluni prodotti in titolo alla società Weatherford Mediterranea S.p.a. dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. (21A07378). . . . . *Pag.* 106

**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

Modalità di presentazione delle domande per la conservazione, produzione e certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto. (21A07418) . . . . . *Pag.* 110

Modalità di presentazione e contenuti della domanda di iscrizione di varietà e cloni di vite al registro nazionale, di cui agli articoli 13 e 17 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16. (21A07419). . . *Pag.* 110

Modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varietà di portinnesti di piante ortive. (21A07420) . . . . . *Pag.* 110

Modalità di presentazione delle domande per l'adesione al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale. (21A07421). . . . . *Pag.* 110





# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI 17 dicembre 2021, n. 215.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 146

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio*). — 1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e

193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021”».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Proroga di termini per il versamento dell'IRAP e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine - IMPi*). — 1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: “30 novembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2022”.

2. All'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Limitatamente all'anno 2021, il versamento dell'imposta è effettuato entro il 16 dicembre 2021 allo Stato che provvede all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2021 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2021 di spettanza dei comuni”».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «centocinquanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «dopo le parole “rateazione» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la parola: “rateazione».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis (*Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo*). — 1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.



Art. 3-ter (*Rimessione in termini per il versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuare a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*). — 1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2. Alle minori entrate, valutate in 9,95 milioni di euro per l'anno 2021 e in 6,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, si provvede, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 3-quater (*Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche*). — 1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno in 16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 5:

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i periodi d'imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato»;

al comma 3, le parole: «L'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è così sostituito: «Per l'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 141 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «1-ter. Per l'esercizio» e le parole: «il dipartimento delle finanze, dal Dipartimento Dell'amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento delle finanze, dal Dipartimento dell'amministrazione»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi». Il termine di cui all'articolo 199, comma 3, lettera b), del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, come prorogato ai sensi del primo periodo, non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle concessioni previste dall'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero dall'articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora le procedure di evidenza pubblica di cui al secondo periodo risultino già avviate a tale data, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione»;

al comma 4, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021»;


dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

b) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

«4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



4-*quater*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti la data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società»;

al comma 8, ultimo periodo, le parole: «all'articolo 31 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 31 e seguenti»;

al comma 9, secondo periodo, le parole: «sono definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti»;

dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

«12-*bis*. All'articolo 2, comma 5-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".

12-*ter*. All'articolo 2, comma 6-*quater*, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

12-*quater*. All'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti "Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022»;

al comma 13, lettera b), le parole: «Conferenza Stato - città» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza Stato-città»;

il comma 14 è soppresso;

dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

«14-*bis*. L'articolo 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

“Art. 15-*bis* (*Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti*). — 1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al 100 per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 è eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:

a) la società Poste italiane S.p.a.;

b) le banche;

c) le società di gestione del risparmio;

d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

e) le società di intermediazione mobiliare;

f) i soggetti di cui ai titoli V, V-*bis* e V-*ter* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;

g) le imprese di assicurazioni”.

14-*ter*. All'articolo 1, comma 3-*bis*, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".

14-*quater*. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milioni di euro".

14-*quinquies*. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro»;

al comma 15, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «valutate»;

dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

«15-*bis*. Ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio, del 13 luglio 2021, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19, all'articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera c) è inserita la seguente:



“*c-bis*) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un’agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell’Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell’ambito dell’esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell’Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l’agenzia interessata o l’organismo interessato informa l’amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all’IVA alle condizioni applicabili in quel momento”.

15-ter. Il regime di non imponibilità previsto dall’articolo 72, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come introdotta dal comma 15-bis del presente articolo, e il conseguente regime di cui all’articolo 68, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, effettuate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emesse note di variazione in diminuzione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

15-*quater*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4:

1) al quarto comma, le parole da: “, ad esclusione di quelle” fino a: “organizzazioni nazionali” sono soppresse;

2) al quinto comma, le parole: “, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati” nonché le parole: “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali” sono soppresse;

3) i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati;

b) all’articolo 10, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

“L’esenzione dall’imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA:

1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi

specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;


4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera *e*), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività.

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

1) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;

2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;



4) eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile; sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

5) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quinto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria”.

**15-quinquies.** In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**15-sexies.** Le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.

**15-septies.** A decorrere dal 1° gennaio 2022, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Ai fini del presente testo unico, per alcole completamente denaturato si intende l'alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla formula di denaturazione notificata dallo Stato e oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all'allegato al regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, e successive modificazioni”;

2) al comma 3:

2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) completamente denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico”;

2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) impiegati in prodotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria diverse da quelle di cui al comma 2-bis”;

2.3) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-bis) utilizzati, previa denaturazione con le formule di denaturazione di cui alla lettera b), per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti di cui alla medesima lettera b)”;

2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) impiegati per la produzione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recepita con il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recepita con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219”;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. L'esenzione di cui al comma 3, lettera a), si applica anche per l'alcole etilico trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di cui all'articolo 10, immesso in consumo in un altro Stato membro, al quale, nel medesimo Stato, sono state aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa formula di denaturazione di cui al regolamento (CE) n. 3199/93, notificata dal medesimo Stato membro e oggetto di riconoscimento reciproco”;

b) all'articolo 29, comma 2, le parole: “alcole denaturato con denaturante generale” sono sostituite dalle seguenti: “alcole completamente denaturato”;

c) all'articolo 30:

1) al comma 1, le parole: “denaturati con denaturante generale” sono sostituite dalle seguenti: “completamente denaturati”;

2) al comma 2, lettera d), le parole: “l'alcole denaturato con il denaturante generale” sono sostituite dalle seguenti: “l'alcole completamente denaturato”;

d) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:


“Art. 30-bis (*Circolazione dell'alcole e delle bevande alcoliche non completamente denaturati*). — 1. L'alcole e le bevande alcoliche denaturati con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 27, comma 2-bis, circolano secondo le disposizioni di cui all'articolo 6”;

e) nella sezione II del capo III del titolo I, dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente:

“Art. 33-bis (*Piccole distillerie indipendenti*). — 1. Per le ditte esercenti le distillerie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), numero 1), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di alcole etilico realizzato nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 10 ettolitri, e che la stessa distilleria è legalmente ed economicamente indipendente da altre distillerie, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui”;

f) all'articolo 35:

1) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: “Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenu-



to in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma è arrotondata a un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi e computando per un decimo di grado quelle superiori”;

2) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

“3-*quater*. Per le fabbriche di birra di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), l’Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di birra realizzata nella fabbrica nell’anno precedente, che non può risultare superiore a 200.000 ettolitri, e che la stessa fabbrica è legalmente ed economicamente indipendente da altre fabbriche, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui”;

g) all’articolo 36, comma 2, lettera b), l’alinea è sostituito dal seguente: “vino spumante” tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 che”;

h) nella sezione IV del capo III del titolo I, dopo l’articolo 37 è aggiunto il seguente:

“Art. 37-*bis* (*Piccolo produttore indipendente di vino*). — 1. L’Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino di cui all’articolo 37, comma 1, e sulla base degli elementi forniti dalla competente Direzione generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell’anno precedente, che non può risultare superiore a 1.000 ettolitri, e che lo stesso produttore è legalmente ed economicamente indipendente da altri produttori di vino, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui”;

i) all’articolo 38, comma 2, lettera b), le parole da: “nonché tutti i prodotti” fino a: “le seguenti condizioni:” sono sostituite dalle seguenti: “nonché tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 non previsti all’articolo 36, che soddisfino le seguenti condizioni:”;

l) nella sezione V del capo III del titolo I, dopo l’articolo 38 è aggiunto il seguente:

“Art. 38-*bis* (*Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra*). — 1. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione

di cui all’articolo 28, comma 1, lettera d), che producono bevande di cui all’articolo 38, ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l’aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, l’Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e degli elementi forniti dalla competente Direzione generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quantitativo di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra prodotte nell’anno precedente, che non può essere superiore a 15.000 ettolitri, e che l’impianto produttivo è legalmente ed economicamente indipendente da altri impianti, che utilizza strutture fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui”;

m) all’articolo 39, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-*bis*. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), l’Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo dei prodotti di cui al comma 1 realizzati nello stabilimento nell’anno precedente, che non può essere superiore a 250 ettolitri, e che lo stesso stabilimento è legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui”.

Dopo l’articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-*bis* (*Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all’estero*). — 1. All’articolo 51, comma 8, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “due volte l’indennità base” sono sostituite dalle seguenti: “ottantasette quarantesimi dell’indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all’articolo 1808, comma 1, lettera b), del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l’indennità base”.

2. All’articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole da: “un contributo fisso onnicomprensivo” fino a: “richiamato in Italia” sono sostituite dalle seguenti: “una maggiorazione dell’indennità di servizio all’estero la cui misura è rapportata all’indennità personale spettante per sessantacinque giorni, calcolata con l’applicazione del coefficiente di cui all’articolo 176, comma 2”;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La maggiorazione di cui al comma 1 non è in ogni caso superiore a un nono dell’indennità personale



annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e riportata alla distanza conformemente al comma 1";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche *in loco*. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla predetta data.

Art. 5-ter (Modifica all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompilate). — 1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo le parole: "non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a)" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica".

Art. 5-quater (Modifica al comma 3-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007). — 1. All'articolo 49, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "e la predetta soglia sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 è riferito".

Art. 5-quinquies (Interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23). — 1. Il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.

Art. 5-sexies (Misure a sostegno delle attività di *bed and breakfast a gestione familiare*). — 1. All'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale" sono sostituite dalle seguenti: "dei *bed and breakfast a gestione familiare*";

b) dopo le parole: "dell'attività ricettiva di *bed and breakfast*" sono inserite le seguenti: "a gestione familiare".

Art. 5-septies (Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972). — 1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma".


2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 29 giugno 2017, nella causa C-288/16.

Art. 5-octies (Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione). — 1. L'agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente mediante l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'agente della riscossione, indicata nel relativo sito *internet* istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 5-novies (Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali). — 1. All'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di cui al primo periodo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-ter messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti".

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Art. 5-decies (Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019). — 1. All'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo periodo, dopo le parole: "situati nel territorio comunale" sono inserite le seguenti: "o in comuni diversi" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", scelto dai componenti del nucleo familiare"».

All'articolo 6:

al comma 2, le parole: «approvato con il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto»;

al comma 6, al primo periodo, le parole: «I soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui ai commi 1 e 2» e le parole: «in idonea documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «mediante idonea documentazione» e, al secondo periodo, le parole: «dai soggetti indicati al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui ai commi 1 e 2»;

al comma 10, secondo periodo, le parole: «I soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui ai commi 1 e 2»;

alla rubrica, le parole: «disciplina del *patent box*» sono sostituite dalle seguenti: «disciplina del cosiddetto "*patent box*"».

All'articolo 7:

al comma 2, dopo le parole: «pari a 100 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2021»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A tal fine, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12 milioni di euro per l'anno 2021, autorizzate dall'articolo 74-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

alla rubrica, le parole: «Fondo automotive» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni».

Nel capo II, all'articolo 8 è premesso il seguente:

«Art. 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità). — 1. All'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici *coils* e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, che può essere effettuato integrando il carico

con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali si applica sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi. Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi, con il decreto di cui al comma 10-bis sono stabilite le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio della relativa autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-bis, i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile»;


b) al comma 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «All'autorizzazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9-bis, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo periodo definiscono:

a) le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) le modalità di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi di cui al comma 2, lettera b), nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:



1) le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, che l'ente e le regioni di cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del rilascio dell'autorizzazione;

2) le specifiche modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti;

3) le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità;

4) le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale”.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, e comunque non oltre il 30 aprile 2022, continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto assi, la disciplina di cui al citato articolo 10 vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresì efficacia fino alla loro scadenza le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-*bis*, e comunque non oltre il 30 aprile 2022.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto in condizioni di eccezionalità, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 10, comma 2, lettera *b*), quarto periodo, come modificata dal comma 1 del presente articolo, può essere rilasciata esclusivamente entro i limiti di massa complessiva di 38 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a tre assi, di 48 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a quattro assi e di 86 tonnellate se effettuato mediante complessi di veicoli a sei assi».

All'articolo 8:

al comma 1, lettera *c*), capoverso 7-*bis*:

al terzo periodo, le parole: «apposita domanda telematica» sono sostituite dalle seguenti: «apposita domanda in via telematica»;

al quarto periodo, le parole: «articolo 71 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 71 del testo unico di cui al decreto»;

all'ultimo periodo, le parole: «monitoraggio dei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «monitoraggio del rispetto dei limiti» e le parole: «delle domande ricevute dai datori di lavoro e, qualora» sono sostituite dalle seguenti: «delle domande ricevute; qualora».

All'articolo 9:

al comma 3, le parole: «di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata» sono sostituite dalle seguenti: «o di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, o di durata»;

al comma 6, primo periodo, le parole: «e nel limite di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite di spesa»;

al comma 7, al terzo periodo, dopo le parole: «l'INPS provvede al monitoraggio» sono inserite le seguenti: «del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma,» e il quarto periodo è soppresso.

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:


«Art. 9-*bis* (Modifiche alla disciplina del fondo per la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento ai genitori separati o divorziati). — 1. L'articolo 12-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è sostituito dal seguente:

“Art. 12-*bis* (Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento). — 1. Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di *handicap* grave, conviventi, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno di cui al comma 1 fino a un massimo di mensilità stabilite con il decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sono definiti i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti di cui al comma 1 e per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.



All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner» sono sostituite dalle seguenti: «di Alitalia - Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa»;

al comma 2, dopo le parole: «del 7 aprile 2016,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 2016,».

All'articolo 11:

al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 6, secondo periodo, le parole da: «decreto-legge n. 41 del 2021,» fino a: «e le risorse dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge n. 41 del 2021, a valere sulle quali è garantita anche l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, sono rideterminate in 844 milioni di euro e le risorse di cui all'articolo»;

al comma 8, al terzo periodo, le parole: «dal divieto» sono sostituite dalle seguenti: «dall'applicazione delle sospensioni e preclusioni di cui al comma 7» e, al quarto periodo, le parole: «sono esclusi dal divieto» sono sostituite dalle seguenti: «sono esclusi dalla predetta applicazione»;

al comma 9, le parole: «di cui all'articolo 50-bis, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 50-bis, commi 2 e 6»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ulteriormente incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;

al comma 11, le parole: «e a 108 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e in 108 milioni»;

al comma 12, alinea, dopo le parole: «per l'anno 2021» e dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è sostituito dal seguente: “La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 settembre 2022”».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis (*Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale*). — 1. I termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non accolte, sono considerate

validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.

2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 al fine di garantire il rispetto del limite di spesa ivi previsto.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa relativa ai trattamenti di CISOA di cui all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.


Art. 11-ter (*Fondo Nuove Competenze*). — 1. Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR, le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere altresì destinate a favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi. Il secondo e il terzo periodo del comma 324, nonché i commi da 325 a 328 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono rispettivamente soppressi e abrogati e i relativi interventi, inclusa l'attivazione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, sono attuati nell'ambito del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Inclusione e coesione, Componente 1, Politiche per il lavoro, Riforma 1.1, Politiche attive del lavoro e formazione, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021».

All'articolo 12:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al personale che a qualunque titolo presta servizio presso le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si applicano fino al 31 dicembre 2026 anche le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303».



Nel capo II, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 12-bis (*Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico*). — 1. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,” sono inserite le seguenti: “nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa,”;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture”;

c) al quarto periodo, dopo le parole: “alle attività assistenziali svolte, si applicano” sono inserite le seguenti: “, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,” e dopo le parole: “del Servizio sanitario nazionale” sono aggiunte le seguenti: “e, per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza”.

Art. 12-ter (*Requisiti ai fini dell'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118*). — 1. Il requisito dell'inattività lavorativa previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l'invalide parziale svolga un'attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13.

Art. 12-quater (*Assunzione di personale per l'Accademia nazionale dei Lincei*). — 1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, l'Accademia nazionale dei Lincei è autorizzata, per il biennio 2022-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 5 unità, di cui 3 di area C, posizione economica C1, e 2 di area B, posizione economica B1. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al primo periodo è autorizzata una spesa pari a euro 58.000, a cui si provvede nei limiti delle risorse disponibili presenti nel bilancio dell'Accademia nazionale dei Lincei.

2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 124.274 per l'anno 2022 e a euro 248.548 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 12-quinquies (*Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in start-up a vocazione sociale*). — 1. Le imprese, residenti in Italia e costituite da non più di sessanta mesi, che impiegano


per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in proporzione uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività d'impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134, sono qualificate *start-up* a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una *start-up* a vocazione sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto dalla *start-up* ai sensi del comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella *start-up* a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma.

3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della *start-up* a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività.

4. L'efficacia delle misure di cui ai commi 2, secondo periodo, e 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive



mensili. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per l'anno 2022, 6,69 milioni di euro per l'anno 2023, 8,37 milioni di euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro per l'anno 2025, 10,85 milioni di euro per l'anno 2026, 11,95 milioni di euro per l'anno 2027, 14,06 milioni di euro per l'anno 2028, 14,16 milioni di euro per l'anno 2029, 14,25 milioni di euro per l'anno 2030 e 14,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

All'articolo 13:

al comma 1, lettera *b*):

al numero 1.1, le parole: «e locale» sono sostituite dalle seguenti: «e locale,»;

al numero 2.2, dopo le parole: «Ministero dell'interno» e dopo le parole: «per la trasformazione digitale» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al numero 3), capoverso 3, dopo le parole: «regolamento (UE) 2016/679» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,» e le parole: «dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» sono sostituite dalle seguenti: «dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;

al numero 4), le parole: «data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «data dell'entrata in vigore»;

al numero 5), capoverso 4-*bis*, dopo le parole: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «da adottare», le parole: «da adottarsi» sono soppresse e le parole: «articolo 5 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5 del regolamento di cui al decreto»;

al comma 1, lettera *c*):

al numero 3), capoverso 4, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007.» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 2008»;

al numero 4.1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la parola: "ammette" è sostituita dalla seguente: "ammettono"»;

al comma 1, lettera *d*), capoverso Art. 14:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «dagli articoli 20 e 21» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso, le parole: «pericolo per la tutela della salute» sono sostituite dalle seguenti: «pericolo per la salute» e dopo le parole: «senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro» sono inserite le seguenti: «ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa,»;

dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi

occasionalis, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124»;

al comma 2:

il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

al secondo periodo, le parole: «Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione»;

al comma 5, le parole: «Ai provvedimenti del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Ai provvedimenti di cui al presente articolo»;

al comma 7, le parole: «prevista dall'articolo 46, trovano applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano»;

al comma 9, lettera *d*), le parole: «fino a cinque lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori»;

al comma 10, dopo le parole: «lettere *d*) ed *e*)» sono inserite le seguenti: «del comma 9»;

al comma 14, le parole: «il ricorso si intende accolto» sono sostituite dalle seguenti: «il provvedimento di sospensione perde efficacia»;

al comma 1, dopo la lettera *d*) sono inserite le seguenti:


«*d-bis*) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

«*b-bis*) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività»;

*d-ter*) all'articolo 19, comma 1:

1) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e



sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti";

2) dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

“*f-bis*) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”;

*d-quater*) all'articolo 26, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“*8-bis*. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”;

*d-quinquies*) all'articolo 37:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

*a*) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

*b*) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”;

2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo”;

4) dopo il comma *7-bis* è inserito il seguente:

“*7-ter*. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività

formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”;

al comma 1, lettera *e*):

al numero 1), capoverso *1-bis*, dopo le parole: «Il Ministero del lavoro» sono inserite le seguenti: «e delle politiche sociali», dopo le parole: «criteri identificativi» sono inserite le seguenti: «sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza,» e le parole: «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

al numero 2):

al capoverso *8-bis*, alinea, dopo le parole: «comunicano annualmente» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR),»;

al capoverso *8-ter* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per la definizione dei suddetti criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli organismi paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro»;

al comma 1, dopo la lettera *e*) sono inserite le seguenti:

«*e-bis*) all'articolo 52, comma 3, le parole: “entro il 31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2022”;

*e-ter*) all'articolo 55, comma 5:

1) alla lettera *c*), dopo le parole: “commi 1, 7,,” è inserita la seguente: “*7-ter*,”;

2) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

“*d*) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere *a*), *b-bis*), *d*) e *z*), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e *8-bis*”;

*e-quater*) all'articolo 56, comma 1, lettera *a*), le parole: “*ed f*”) sono sostituite dalle seguenti: “*, f*) e *f-bis*”)”;


*e-quinquies*) all'articolo 79, comma *2-bis*, dopo le parole: “1° giugno 2001” sono aggiunte le seguenti: “, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti”;

*e-sexies*) all'articolo 99, al comma *1-bis*, introdotto dalla lettera *f*) del presente comma, è premesso il seguente:

“1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente”;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. All'articolo 14, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole:



“somme aggiuntive di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “somme aggiuntive di cui all’articolo 14, comma 9, lettere d) ed e)”;

al comma 2, le parole: «del CCNL comparto Funzioni Centrali» sono sostituite dalle seguenti: «del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali»;

al comma 6, le parole: «ai sensi dell’art. 17» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 17».

Nel capo III, dopo l’articolo 13 è aggiunto il seguente:

«Art. 13-bis (*Disposizioni in materia di interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza delle istituzioni scolastiche*). — 1. All’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all’installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell’istituzione scolastica congiuntamente all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici”».

All’articolo 14:

al comma 3, le parole: «pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a» e le parole: «e per 1.839.431 euro» sono sostituite dalle seguenti: «e a 1.839.431 euro»;

al comma 5, lettera a), capoverso 2-bis, le parole: «lett. a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)»;

al comma 6, lettera b), la parola: «9-quinquies» è sostituita dalle seguenti: «, nonché 9-quinquies».

All’articolo 15:

al comma 5, dopo le parole: «attraverso l’impiego» il segno d’interpunzione: «,» è soppresso e dopo le parole: «la spesa di euro 1.659.477» sono aggiunte le seguenti: «per l’anno 2021»;

alla rubrica, dopo la parola: «Proroga» sono inserite le seguenti: «dell’incremento di personale per l’operazione».

Nel capo IV, dopo l’articolo 15 è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis (*Misure urgenti in favore degli iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*). — 1. Gli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con delibera degli organi competenti corredata di una nota che specifichi e garantisca l’equilibrio tecnico finanziario dell’ente mediante compensazione con corrispondente riduzione di altre voci di spesa relative ad interventi assistenziali e previo parere positivo dei Ministeri vigilanti da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell’atto, possono adottare iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi dichiarati dai Ministri competenti».


All’articolo 16:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In considerazione dell’urgenza di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, inclusi le regioni e gli enti locali, possono utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari, banditi anche da altre pubbliche amministrazioni, mediante scorrimento delle stesse nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente»;

al comma 6, le parole: «la regione Sicilia» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione siciliana»;

al comma 7, le parole: «Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige», le parole: «di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «di Trento e di Bolzano» e le parole: «a ciascuna provincia autonoma con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all’anno 2022 è pari a 50 milioni di euro da erogare nell’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «alle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle entrate



erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 90 milioni di euro per la provincia autonoma di Trento e a 100 milioni di euro per la provincia autonoma di Bolzano da attribuire nell'anno 2021»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, ai comuni della Regione siciliana è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

8-ter. Ai fini del riparto, i comuni sono raggruppati in fasce sulla base del rapporto tra le previsioni definitive del Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente e le entrate correnti dell'esercizio finanziario 2019, assegnando a ciascuna fascia la seguente misura percentuale del contributo di cui al comma 8-bis: a) 10 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 3,2 e il 6,4 per cento; b) 20 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 6,5 e il 9,6 per cento; c) 65 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia oltre il 9,6 per cento; d) 5 per cento alla fascia comprendente i comuni che si trovano in condizione di dissesto finanziario, o che hanno fatto ricorso alla procedura prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a c), e individuando, all'interno di ogni singola fascia, il contributo spettante a ciascun comune in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi di cui all'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

8-quater. Il contributo di cui al comma 8-ter, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei rendiconti 2019 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche su dati di preconsuntivo, e non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

8-quinquies. Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 è riconosciuto un contributo complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021 da ripartire in proporzione all'entità del predetto disavanzo, al netto dei contributi assegnati nel 2021 di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

all'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e all'articolo 38, comma 1-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini del calcolo del disavanzo pro capite, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2020 o dall'ultimo rendiconto disponibile, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche sulla base di dati di preconsuntivo, ridotto dei contributi di cui al periodo precedente assegnati per l'annualità 2021. Il contributo di cui al primo periodo, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

8-sexies. Il contributo di cui ai commi 8-bis e 8-quinquies è iscritto in bilancio anche nel corso dell'esercizio o della gestione provvisoria. Le relative variazioni di bilancio possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 175, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8-septies. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro quale contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza rappresentate dalle regioni e dalle province autonome nell'anno 2021. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, secondo una ripartizione da definire sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 dicembre 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle regioni e alle province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle regioni e dalle province autonome a valere sul fondo di cui al primo periodo concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari.

8-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si interpretano nel senso che le autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste. Il finanziamento è erogato per stati di avanzamento delle attività secondo il cronoprogramma approvato e verificato dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli es-



senziali di assistenza. In caso di mancato completamento delle attività di cui al medesimo articolo 29 nel termine perentorio del 31 dicembre 2022, come accertato dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la regione o la provincia autonoma interessata decade dal diritto al finanziamento per la quota non maturata che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è riassegnata alle regioni e alle province autonome che abbiano completato le attività di cui allo stesso articolo 29, per quota d'accesso al fabbisogno sanitario *standard* dell'anno di riferimento.

*8-novies.* Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 23 dicembre 2021, trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2021 ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Entro il 31 dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la coerenza delle informazioni contenute nella predetta relazione con le attività assistenziali previste dalla normativa citata, con particolare riferimento al previsto recupero delle liste d'attesa, favorito dal progressivo attenuamento dell'impatto sui servizi sanitari regionali dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal previsto rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021 previste dalla normativa citata, per tutte le attività assistenziali rese dai rispettivi servizi sanitari regionali nel 2021, prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni 2021 e 2022 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica»;

al comma 9, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo» e le parole: «relativi cronoprogramma» sono sostituite dalle seguenti: «relativi cronoprogrammi»;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Le somme dovute ai comuni frontalieri, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli anni 2020 e 2021, a titolo di compensazione finanziaria, possono essere impiegate, in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello stato di emergenza, dai comuni medesimi, in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo annualmente attribuito per le citate annualità»;

il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 7, limitatamente a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 9 e 10 si provvede ai sensi dell'articolo 17»;

dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. Agli oneri derivanti dai commi 7, limitatamente a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 8-bis, 8-quinquies e 8-septies, pari complessivamente a 990 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 310 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 380 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

c) quanto a 94 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 9-*quater*, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

d) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;


e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

f) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

«Art. 16-bis (*Misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni statali*). — 1. Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e di razionalizzare gli spazi in uso alle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso la rapida realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle mede-



sime amministrazioni statali, in coerenza con le finalità di digitalizzazione e sostenibilità ecologica previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia del demanio convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nella medesima conferenza di servizi, da intendersi indetta anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è acquisito il parere, da rendere ai sensi dell'articolo 215 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel termine di venti giorni, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente, cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura dell'Agenzia del demanio.

2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 1, predisposto in conformità a quanto previsto dall'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è trasmesso altresì, a cura dell'Agenzia del demanio, all'autorità competente ai fini dell'espressione del provvedimento di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13, comma 3, e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e all'autorità preposta alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli esiti delle valutazioni ambientale e archeologica sono trasmessi e comunicati dalle autorità competenti alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e delle autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero dal comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 215 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il provvedimento di valutazione ambientale e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assogget-


tamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

4. In deroga all'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del medesimo codice accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, a quelle impartite in sede di valutazione ambientale e archeologica nonché a quelle eventualmente impartite all'esito della procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Fermo quanto previsto al comma 3, all'esito della verifica di cui al comma 4, l'Agenzia del demanio procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.

6. L'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per i livelli di progettazione affidati e per l'esecuzione dei lavori. Laddove si rendano necessarie modifiche sostanziali, l'Agenzia del demanio può indire una nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e alla stessa è chiamato a partecipare anche l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni conseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.

7. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, anche per far fronte alle esigenze derivanti dal prolungamento dell'emergenza sanitaria, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi applicativi e sistemistici, servizi *cloud* e *contact center*, sicurezza, reti locali, server, *personal computer* e licenze *software*, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.



8. All'articolo 38, comma 1, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "Difesa servizi S.p.A.," sono inserite le seguenti: "l'Agenzia del demanio,".

9. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica ed innovazione digitale perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché per accelerare la realizzazione degli interventi di valorizzazione, manutenzione, rifunzionalizzazione, efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli immobili di proprietà statale, inclusi gli immobili confiscati gestiti dall'Agenzia del demanio, la predetta Agenzia opera utilizzando le risorse della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi 106 e da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine la Struttura di cui al presente comma opera con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 16-ter (Modifica all'articolo 14-quater del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710). — 1. All'articolo 14-quater del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, il primo comma è sostituito dal seguente:

"I proventi delle ritenute di cui all'articolo 14-bis, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento delle indennità, sono impiegati in acquisti e investimenti secondo le modalità di cui all'articolo 26, primo comma, del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568".

Art. 16-quater (Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68). — 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 168, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al medesimo personale possono essere conferiti più incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni. Al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all'estero, gli esperti sono reimpiegati nel territorio nazionale, con possibilità di ulteriore destinazione all'estero presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni";

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il servizio prestato dagli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino al 31 dicembre 2030.

Art. 16-quinquies (Anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL). — 1. È istituita presso l'INAIL l'Anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul bilancio dell'Istituto, nel limite di 1 milione di euro per l'anno

2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di attuazione per la predetta Anagrafe.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.


Art. 16-sexies (Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali entro il 31 dicembre 2023 e contenimento della spesa per società pubbliche). — 1. In considerazione delle modalità organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, non applicano le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) rispetto da parte delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di un parametro non superiore a 15 metri quadrati per adetto ovvero non superiore a 20 metri quadrati per adetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;

c) il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per le amministrazioni statali.

2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'obiettivo sociale e ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 non si applicano alla società AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco redatto dall'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'ar-



ticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della medesima legge n. 196 del 2009, all'articolo 1, commi 859, 861, 862, 863, 864, 867, 868, 869, 870, 871 e 872, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. La società rispetta l'obbligo di informazione preventiva al competente Ministero in relazione alle operazioni finanziarie che comportano la variazione dell'esposizione debitoria della società stessa.

3. Avuto riguardo agli effetti sull'economia e sui risultati economici delle società derivanti dall'epidemia da COVID-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sospesa per gli anni 2021 e 2022. I risultati conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non sono comunque considerati nel computo delle annualità in perdita. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle società a partecipazione pubblica quotate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché alle società da queste controllate.

Art. 16-septies (Misure di rafforzamento dell'Agenas e del servizio sanitario della Regione Calabria).

— 1. Al comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “Al fine di consentire all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) di supportare le attività dei commissari *ad acta* per l'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali, per l'anno 2022, l'Agenas è autorizzata a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica. Ai relativi oneri, pari a euro 1.790.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui al primo periodo”.


2. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 23 luglio 2021 e al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché al fine di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria:

a) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) assegna il personale assunto ai sensi del comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a supporto del commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2024. Il predetto personale, sulla base dei fabbisogni stimati dal commissario *ad acta*, può operare anche presso il Dipartimento tutela

della salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del servizio sanitario della medesima regione che assicurano le risorse strumentali necessarie;

b) ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di supportare le funzioni delle unità operative semplici e complesse, comunemente denominate, deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso, previa circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31 dicembre 2020, è autorizzato a reclutare, sulla base dei fabbisogni di personale valutati e approvati dal commissario *ad acta*, fino a 5 unità di personale non dirigenziale, categoria D, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, esperte nelle predette procedure e dotate dei previsti requisiti formativi, nel limite di spesa di euro 207.740 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Le predette unità sono reclutate tramite procedura selettiva pubblica direttamente dagli enti ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.869.660 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a cui si provvede per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, e per l'anno 2024 a valere sulle risorse di cui alla lettera f) del presente comma. Resta fermo che, qualora i fornitori non diano risposta entro il 31 dicembre 2022 alla prevista circolarizzazione obbligatoria, il corrispondente debito si intende non dovuto;

c) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, la Guardia di finanza, nell'ambito delle proprie funzioni, collabora con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso, disponendo l'impiego di un contingente di 5 ispettori per ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del servizio sanitario della Regione Calabria. Le modalità operative della collaborazione sono definite nell'ambito del protocollo d'intesa previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181. A tal fine la Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'assunzione dal 1° gennaio 2022 di 45 unità di personale del ruolo ispettori della Guardia di finanza quale anticipazione delle facoltà assunzionali del 2025. Agli oneri di cui alla presente lettera, pari a euro 1.517.491 per il 2022, a euro 2.075.280 per il 2023 e a euro 2.507.757 per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione



ne del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) al fine di garantire la piena operatività delle attività proprie della gestione sanitaria accentrata (GSA) del servizio sanitario della Regione Calabria operante ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Regione Calabria, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e a valere sulle risorse del proprio bilancio, è autorizzata, per la gestione della predetta GSA, al reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a trentasei mesi, di 1 unità di personale dirigenziale e di 4 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, tramite procedura selettiva pubblica operata, d'intesa con il commissario *ad acta* ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il menzionato contingente di personale può essere integrato, a valere sulle risorse del bilancio della Regione Calabria, da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e del limite di spesa complessivo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Per il medesimo triennio 2022-2024 la Regione Calabria è autorizzata a conferire due incarichi dirigenziali in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

e) per l'anno 2022 non si dà luogo alla compensazione del saldo di mobilità extraregionale definita per la Regione Calabria nella matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale *standard* e delle relative fonti di finanziamento dell'anno 2022. Le relative somme sono recuperate dalle regioni e province autonome in un arco quinquennale a partire dall'anno 2026. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a tal fine. Si applicano conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

f) è autorizzato nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

g) al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma, assicurando al servizio sanitario della Regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono effetti dalla suddetta data

e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni della presente lettera si applicano fino al 31 dicembre 2025.

3. Il comma 2 si applica nei confronti della Regione Calabria anche ove, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria. In tale ipotesi ogni riferimento al commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro si intende fatto alla Regione Calabria.

Art. 16-*octies* (Semplificazione e accelerazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma di interventi per le città di Bergamo e Brescia designate "Capitale italiana della cultura" per il 2023). — 1. In considerazione della designazione delle città di Bergamo e Brescia quali "Capitale italiana della cultura" per l'anno 2023, disposta dall'articolo 183, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di assicurare l'avvio e la celere realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insistenti nei relativi territori, ricompresi nel sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previo accordo con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'esecuzione dei predetti interventi manutentivi può essere gestita dall'Agenzia del demanio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, qualora gli stessi interventi siano relativi ad immobili rientranti nei piani per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento della medesima Agenzia, ovvero laddove possano essere comunque garantite economie di scala e forme di razionalizzazione degli investimenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo l'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare, nel limite complessivo di 6 milioni di euro, le risorse stanziata a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

All'articolo 17:


al comma 1, le parole: «all'articolo 1, comma 339» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 339» e le parole: «di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;

al comma 2, dopo le parole: «di 187 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

al comma 3:

all'alinea, dopo le parole: «articoli 2, 4,» è inserita la seguente: «5,» e le parole: «saldo netto da finanziare di cassa in» sono sostituite dalle seguenti: «saldo netto da finanziare di cassa, a»;

alla lettera a), le parole: «fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo»;



alla lettera *b*), le parole: «fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di cui all'articolo 26, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.»;

alla lettera *i*), le parole: «legge n. 21 maggio 2021, n. 69 relativi» sono sostituite dalle seguenti: «legge 21 maggio 2021, n. 69, relativa»;

alla lettera *m*), le parole: «, 165 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 165 milioni di euro», le parole: «gestione della tesoreria, azione 1- Interessi» sono sostituite dalle seguenti: «gestione della tesoreria», azione «Interessi» e dopo le parole: «tutela della finanza» è inserita la seguente: «pubblica»;

alla lettera *o*), le parole: «, euro 34.304.000» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro 34.304.000»;

alla lettera *r*), le parole: «e 173,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «, 173,7 milioni» e le parole: «e 298,369 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «, 298,369 milioni».

All'Allegato I:

al numero 11, le parole: «Mancanza protezione» sono sostituite dalle seguenti: «Mancanza di protezione»;

dopo il numero 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis - Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto - Euro 3.000».

Alla Tabella 1:

le parole: «Casale sul sile» sono sostituite dalle seguenti: «Casale sul Sile», le parole: «Castelfranco veneto» sono sostituite dalle seguenti: «Castelfranco Veneto», le parole: «Castello di Godeco» sono sostituite dalle seguenti: «Castello di Godego», la parola: «Codognè» è sostituita dalla seguente: «Codognè», le parole: «Godega sant'urbano» sono sostituite dalle seguenti: «Godega di Sant'Urbano», le parole: «Maserada sul Pive» sono sostituite dalle seguenti: «Maserada sul Piave», la parola: «Refronteolo» è sostituita dalla seguente: «Refrontolo» e le parole: «Riese PIO X» sono sostituite dalle seguenti: «Riese Pio X».

## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 2426):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Mario DRAGHI, dal Ministro dell'economia e delle finanze Daniele FRANCO, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea ORLANDO, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di MAIO, dal Ministro dell'interno Luciana LAMORGESE, dal Ministro della difesa Lorenzo GUERINI e dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena BONETTI (Governo DRAGHI-I) il 21 ottobre 2021.

Assegnato alle Commissioni riunite 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 22 ottobre 2021, con i pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 27 ottobre 2021; il 4, il 9, il 16, il 18, il 24, il 25, il 26, il 29 e il 30 novembre 2021.

Esaminato in Aula il 1° dicembre 2021 e approvato il 2 dicembre 2021.

*Camera dei deputati* (atto n. 3395):

Assegnato alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 6 dicembre 2021, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), V (Bilancio, Tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 7 e il 9 dicembre 2021.

Esaminato in Aula il 13 e il 14 dicembre 2021; approvato definitivamente il 15 dicembre 2021.

### AVVERTENZA:

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 252 del 21 ottobre 2021.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 69

21G00238

## DECRETI PRESIDENZIALI


DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2021.

**Riutilizzo delle risorse disponibili non programmate e non utilizzate di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019 per le Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Toscana e Veneto.**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
NELLA RIUNIONE DEL 3 DICEMBRE 2021

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c*) e l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e con la quale sono stati stanziati complessivi euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;



Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, è integrato di euro 95.780.541,94 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 568 del 16 gennaio 2019, n. 575 dell'8 febbraio 2019, n. 593 del 17 maggio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 606 del 18 settembre 2019, n. 613 del 5 novembre 2019, n. 694 del 18 agosto 2020, n. 696 del 18 agosto 2020, n. 727 del 23 dicembre 2020 e n. 769 del 14 aprile 2021;

Visto l'art. 1, comma 4-*duodevicies* del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 che ha prorogato, da ultimo, per ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza di cui alla citata delibera dell'8 novembre 2018;

Considerato che con la tabella allegata alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019 le risorse stanziare sono state destinate agli interventi di cui alle lettere *a)* e *c)*, comma 2, dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, ripartite per le regioni interessate;

Considerato che le Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Toscana e Veneto hanno completato gli interventi finanziati con le risorse a valere sullo stanziamento di cui alla suddetta delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019 e che residuano disponibilità finanziarie non programmate e non utilizzate relative ad interventi di cui alla lettera *c)*, comma 2, dell'art. 25 del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato, altresì, che occorre realizzare ulteriori interventi di cui alla lettera *a)* del comma 2, dell'art. 25 del predetto decreto legislativo n. 1 del 2018, nonché quelli di cui alla lettera *d)* del medesimo articolo;

Ritenuto di dover rendere disponibili alle medesime regioni le risorse dalle stesse non utilizzate per i sopra citati interventi;

Viste le note del 28 dicembre 2020 e dell'8 ottobre 2021 della Regione Calabria;

Viste le note del 29 maggio 2020, del 3 marzo 2021 e del 10 agosto 2021 del Presidente della Regione Emilia-Romagna;

Viste le note del 19 ottobre 2020, del 6 e del 21 ottobre 2021 della struttura del Commissario delegato per gli eccezionali eventi meteo che hanno interessato la Regione Friuli-Venezia Giulia a partire da ottobre 2018;

Viste le note del 31 agosto 2020, del 13 agosto 2021 e del 4 ottobre 2021 del direttore della Protezione civile della Regione Lazio - Commissario delegato;

Viste le note dell'8 ottobre 2020 e del 19 agosto 2021 della Regione Lombardia;

Viste le note del 20 ottobre 2020 e del 6 settembre 2021 del Commissario delegato della Regione Toscana;

Viste le note del 17 settembre 2020 del Presidente della Regione Veneto - Commissario delegato, del 30 novembre 2020 e del 5 ottobre 2021 della Regione Veneto;

Viste le note del Dipartimento della protezione civile del 22 gennaio 2021, prot. n. CG/0003533 e del 29 ottobre 2021, prot. UL/46632;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Toscana e Veneto sono autorizzate ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziare con delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, di cui al prospetto allegato alla presente delibera, anche per il completamento degli interventi di cui alla lettera *a)* e per gli interventi di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente  
del Consiglio dei ministri*  
DRAGHI



ALLEGATO

Tabella 1 - eventi meteo ottobre novembre 2018 Delibera del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018	
Regione	Somme non programmate ed economie di lett. c)
Calabria	6.853.849,92 euro
Emilia-Romagna	1.499.821,10 euro
Friuli-Venezia Giulia	561.525,96 euro
Lazio	4.201.798,51 euro
Lombardia	3.369.783,23 euro
Toscana	4.500.000,00 euro
Veneto	7.320.933,28 euro

21A07448

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2021.

**Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Belluno, di Treviso e di Padova, nell'area dell'Alto Vicentino e nei Comuni di Torre di Quartesolo, di Vicenza e di Longare, in Provincia di Vicenza.**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
NELLA RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 2021

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza e con la quale sono stati stanziati euro 7.400.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2021 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con la sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, sono stati estesi ai territori delle Province di Treviso e di Padova, dell'area dell'Alto Vicentino della Provincia di Vicenza e della fascia costiera della Provincia di Venezia colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 e con la quale sono stati stanziati euro 8.950.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 30 marzo 2021, n. 761 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al

9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note del 12 luglio 2021, del 5 e 19 ottobre 2021, del 9 novembre 2021 del Presidente della Regione Veneto e dell'8 ottobre 2021 del Commissario delegato di cui alla sopra citata ordinanza n. 761 del 2021 con le quali è stata trasmessa la ricognizione delle misure urgenti per il completamento delle attività di cui alle lettere a) e b) e per quelle relative alle lettere c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 17 novembre 2021, prot. n. UL/49529;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, è integrato di euro 3.406.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri*  
DRAGHI

21A07447



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 dicembre 2021.

**Emissione di una decima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 aprile 2021 e scadenza 15 aprile 2029, finalizzata ad operazioni di concambio.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità, ivi compresa la facoltà di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia, con le società di gestione accentrata dei titoli di Stato e con intermediari finanziari italiani ed esteri;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dall'art. 77, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 dicembre 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici, già effettuati a 101.469 di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 24 giugno, 29 luglio, 30 agosto, 28 ottobre e 29 novembre 2021, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime nove *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 aprile 2021 e scadenza 15 aprile 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una decima *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro, da destinare ad operazioni di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione effettuato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;


Considerata la necessità di procedere ad operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli acquistati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una decima *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 aprile 2021 e scadenza 15 aprile 2029, per un ammontare nominale massimo di 2.500 milioni di euro, da regolarsi attraverso i titoli di cui all'art. 2, secondo le modalità previste dall'art. 8.

I titoli sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7.



Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato «decreto di massima».

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

#### Art. 2.

Il regolamento dei titoli di cui all'art. 1 avverrà mediante il versamento, effettuato dagli operatori, dei seguenti «titoli di scambio»:

Titoli di scambio	Codice ISIN
CTZ 28.05.2020/30.05.2022	IT0005412348
CCTeu 15.12.2014/15.06.2022	IT0005104473
CTZ 28.09.2020/28.09.2022	IT0005422487
CCTeu 15.06.2015/15.12.2022	IT0005137614

Il prezzo di scambio dei suddetti titoli sarà determinato, in relazione alla quotazione di mercato, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro, e comunicato agli operatori specialisti tramite i circuiti telematici di informazione finanziaria, entro le ore 10 del giorno dell'asta.

#### Art. 3.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei CCTeu di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

Sono ammessi a partecipare all'asta esclusivamente gli operatori «Specialisti in titoli di Stato» di cui all'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

La provvigione di collocamento non verrà corrisposta.

#### Art. 4.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di dieci, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che gli operatori stessi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto, nonché l'indicazione del titolo di scambio a cui si riferisce l'offerta.

I prezzi indicati dagli operatori, espressi in termini percentuali, devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore vengono accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte non recanti l'indicazione del titolo di scambio o indicanti titoli diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente decreto non vengono prese in considerazione.

#### Art. 5.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla *tranche* di cui all'art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 9 dicembre 2021, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «*recovery*» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 3.

#### Art. 6.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.


Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

#### Art. 7.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.



## Art. 8.

L'importo nominale dei titoli di scambio di cui all'art. 2 del presente decreto, che gli aggiudicatari in asta devono presentare ai fini del regolamento dei titoli di cui all'art. 1, sarà determinato dalla moltiplicazione del rapporto di scambio per l'importo nominale aggiudicato in asta, secondo le modalità di cui all'art. 7.

Il rapporto di scambio di cui al comma precedente è pari al rapporto tra il prezzo del titolo aggiudicato in asta ed il prezzo di ciascuno dei titoli offerti in cambio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Qualora l'importo nominale dei titoli da riacquistare, determinato con le modalità di cui al primo comma, non risulti multiplo di 1.000 euro, verrà arrotondato per difetto.

## Art. 9.

Il controvalore dei «titoli di scambio», determinato in base al prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 8 del presente decreto, verrà riconosciuto agli aggiudicatari, unitamente ai dietimi d'interesse maturati.

La Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le partite relative ai titoli di scambio da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, con valuta pari al giorno di regolamento.

I conseguenti oneri per rimborso capitale faranno carico al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2.), mentre, per il pagamento degli interessi, al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

La consegna dei «titoli di scambio» dovrà avvenire nel giorno di regolamento dei titoli in emissione, indicato nell'art. 10.

In caso di ritardata o mancata consegna definitiva dei «titoli di scambio» da parte degli operatori aggiudicatari, troveranno applicazione le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

## Art. 10.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 13 dicembre 2021, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite, relative ai titoli in emissione da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, con valuta pari al giorno di regolamento.

Il 13 dicembre 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato gli importi predetti.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà per detto versamento quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1.) per l'importo relativo ai certificati sottoscritti, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3.) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità mediante scritturazione in conto sospesi collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regola-

mento. L'eventuale importo non regolato definitivamente entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello previsto per il regolamento verrà ripianato dal Ministero mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del Capo della Sezione di Tesoreria interessata.

## Art. 11.

La Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.a. l'elenco dei titoli di Stato acquistati dal Ministero dell'economia e delle finanze in conseguenza delle operazioni di concambio di cui al presente decreto.

L'estinzione dei predetti titoli di Stato sarà avvalorata da apposita scritturazione nei conti accentrati esistenti presso la citata società.

La Banca d'Italia curerà, inoltre, ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di concambio in questione.

## Art. 12.

Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di scambio la Banca d'Italia comunicherà al Dipartimento del Tesoro - Direzione II, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo del capitale del prestito oggetto delle operazioni medesime.

## Art. 13.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2022 al 2029, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2021

*p. Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

21A07450

DECRETO 14 dicembre 2021.

**Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, con godimento 16 dicembre 2021 e scadenza 15 dicembre 2024, prima e seconda tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti



cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dall'art. 77, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 dicembre 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 101.469 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00% con godimento 16 dicembre 2021 e scadenza 15 dicembre 2024;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, avente godimento 16 dicembre 2021 e scadenza 15 di-

cembre 2024. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro. I nuovi buoni non fruttano alcun interesse annuo lordo essendo la cedola pari allo 0,00%.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 14 dicembre 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,10% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 15 dicembre 2021.

Art. 4.


Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 dicembre 2021, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 dicembre 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.



## Art. 6.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2021

*p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI*

21A07449

DECRETO 14 dicembre 2021.

**Accertamento Loan Agreement and Prefinancing Loan - PNNR.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico (di seguito «Decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la decisione del Consiglio europeo del 21 luglio 2020, concernente il programma «Next Generation EU» (di seguito «NGEU»);

Vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19, attuativo del piano strategico NGEU, tramite il quale è conferito alla Commissione europea il potere di contrarre, per conto dell'Unione, prestiti sui mercati dei capitali fino a 750 miliardi di euro, allo scopo di fronteggiare l'impatto economico e sociale della pandemia di COVID-19, finanziando le iniziative di ripresa e favorendo al contempo la transizione dell'economia dell'Unione europea verso un'economia verde e digitale;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (QFP);

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, (di seguito il «Regolamento RRF»), che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza allo scopo di fronteggiare l'impatto economico e sociale della pandemia di COVID-19 ed in particolare l'art. 23 con il quale si richiede agli Stati membri di presentare un piano di investimenti e riforme (Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR»);

Visto il PNRR trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea, in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 1, del regolamento RRF;

Vista la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia del 22 giugno 2021;


Vista la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 che recepisce la suddetta proposta di decisione di esecuzione;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/1095 della Commissione del 2 luglio 2021 che istituisce la metodologia di ripartizione dei costi collegati alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito di NGEU (*Cost Allocation Methodology*) ed in particolare gli articoli 7, 8 e 9;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, recante la «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si prevede che il Capo



del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di Governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 giugno 2019, n. 103, ed in particolare l'art. 5, comma 2, ove si definiscono le funzioni svolte dalla Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dall'art. 77, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 16 novembre 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 106.421 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto l'accordo del 26 luglio 2021, denominato «*Loan Agreement*» ed i relativi allegati dal I al VI, sottoscritto dall'Unione europea in data 5 agosto 2021, per la concessione a favore della Repubblica italiana di un prestito per l'importo di euro 122.601.810.400, che verrà erogato in una o più *tranche* con scadenza trentennale, per ciascuna delle quali è previsto un periodo iniziale di preammortamento della durata di dieci anni;

Considerato che i termini finanziari del *Loan Agreement* saranno definiti nelle rispettive *Confirmation Notice* relative ad ogni *Loan Instalment*;

Visto in particolare l'art. 6 del *Loan Agreement* che dispone che, entro due mesi dalla sottoscrizione del medesimo, venga corrisposto, a titolo di prefinanziamento, l'importo di euro 15.938.235.352, senza una previa richiesta di pagamento;

Vista la *Confirmation notice* del 17 agosto 2021, «RRF – *Disbursement of a Loan Instalment of EUR 15 938 235 352*» ed il relativo allegato «*Annex - Payment schedule of the loan*» concernente il prefinanziamento «*Pre-financing Loan Instalment*», inviata dalla Commissione europea;

Vista la *Legal opinion* rilasciata dal servizio affari legali del Dipartimento del Tesoro in data 27 luglio 2021;

Ritenuto opportuno prendere atto dell'accensione del prestito, nell'ambito del sopracitato *Loan Agreement* riferito al programma NGEU, acceso dalla Repubblica italiana con la Commissione europea per un importo di euro 122.601.810.400, suddiviso in una o più *tranche*;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico, nonché del decreto cornice, si procede alla presa d'atto dell'accensione di un prestito tra la Repubblica italiana e la Commissione europea, nell'ambito del *Loan Agreement* sopracitato riferito al programma NGEU, per un importo di euro 122.601.810.400, che verrà suddiviso in una o più *tranche* con scadenza trentennale.

Per ogni *tranche* è previsto un periodo iniziale di preammortamento di dieci anni. Nei primi dieci anni non ci sarà pagamento di quota capitale, che verrà rimborsata gradualmente fino a scadenza in quote capitali costanti dal decimo al trentesimo anno.


Secondo quanto stabilito dall'art. 11 del *Loan Agreement*, il periodo di interesse e le date di pagamento, per ogni rata o *tranche* di prestito, sono stabiliti nella *Confirmation Notice* relativa alla medesima rata o *tranche* di prestito e sono comunicati alla Repubblica italiana. La Commissione europea comunica alla Repubblica italiana l'ammontare dei costi del finanziamento, del servizio di gestione della liquidità, del servizio per le spese generali amministrative entro venti giorni lavorativi antecedenti la data di pagamento, fatturati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della decisione di esecuzione (UE) 2021/1095 della Commissione europea del 2 luglio 2021.

Art. 2.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del *Loan Agreement* è previsto il prefinanziamento iniziale pari ad euro 15.938.235.352.

In conformità all'art. 6 del *Loan Agreement*, le condizioni dell'esborso di un *Loan Instalment*, a titolo di prefinanziamento, di euro 15.938.235.352 sono di seguito descritte:

importo del capitale	euro 15.938.235.352
importo netto dell'esborso	euro 15.938.235.352
data di erogazione	13 agosto 2021
importo di compensazione del prefinanziamento	euro 0
scadenza media	20 anni



data di scadenza	13 agosto 2051 a cui si aggiungono 20 giorni lavorativi
date di pagamento degli interessi, comprensivi dei costi del finanziamento, del servizio di gestione della liquidità, servizio per le spese generali amministrative	13 agosto di ogni anno, con inizio il 13 agosto 2022 a cui si aggiungono 20 giorni lavorativi
prima data di pagamento degli interessi	9 settembre 2022
data di pagamento del capitale	rimborsi del capitale a decorrere dal 10 settembre 2032
periodo di interesse	12 mesi a decorrere dalla data dell'esborso o dal precedente periodo di interesse

Ai sensi dell'art. 6 (3) e dell'art. 9 (7) del *Loan Agreement*, le date di pagamento e gli importi del rimborso del capitale sono stabilite nel piano di pagamento del prefinanziamento.

In conformità all'art. 6 (2), lettera *b*), del *Loan Agreement* l'ammontare dei costi del finanziamento, del servizio di gestione della liquidità, del servizio per le spese generali amministrative saranno basati sulla metodologia di ripartizione dei costi collegati alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito di NGEU (*Cost Allocation Methodology*), come descritta nella decisione di esecuzione (UE) 2021/1095 della Commissione europea del 2 luglio 2021 di cui ai visti iniziali.

#### Art. 3.

Il controvalore complessivo dei prestiti è stato versato presso il conto di tesoreria acceso presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato: 23211 «Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - Finanziamenti CEE» IBAN IT07E0100003245350200023211 SWIFT/BIC: BITAITRRENT e verrà versato dal Ministero dell'economia e delle finanze al capo X, capitolo 5064, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

La sezione di tesoreria rilascerà per detto versamento apposita quietanza d'entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al predetto capitolo 5064.

#### Art. 4.

Gli oneri di parte corrente del prefinanziamento relativi agli esercizi finanziari dal 2022 al 2051, faranno carico agli appositi capitoli 2226 denominato «Spesa per interessi e oneri finanziari sui prestiti di cui alla *Recovery and Resiliency Facility*» e al capitolo 2246 denominato «Spese derivanti dall'erogazione dei prestiti di cui alla *Recovery and Resiliency Facility*» in corso di istituzione per il 2022 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale del prefinanziamento relativi agli esercizi finanziari dal 2032 al 2051 faranno carico al capitolo 9508 denominato «Rimborso del capitale dei prestiti di cui alla *Recovery and Resiliency Facility*» che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze negli anni corrispondenti a quelli previsti per il rimborso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2021

*p. Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

21A07451

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 dicembre 2021.

**Utilizzo dell'accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2021, a seguito di verifiche dei valori utilizzati nel riparto.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO


DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2021, «Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2021», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 112 del 12 maggio 2021 - Supplemento ordinario n. 19, che ha definito i criteri di formazione e di riparto per l'erogazione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna del Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nelle misure indicate negli allegati;

Rilevato che lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, all'art. 6, ha costituito un accantonamento di 5,923 milioni di euro, a valere sulla dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale integrato della dotazione di euro 1.077.000 di cui all'art. 1, comma 449, lettera *d-septies*) della legge n. 232 del 2016, destinato ad eventuali conguagli ai singoli comuni, derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e che le assegnazioni sono disposte con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze ha provveduto alla verifica, per alcuni comuni, dei valori utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale, che ha generato la necessità di rettifiche per l'anno 2021, per un importo complessivo pari a euro 5.089.353,86;



Sentito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 novembre 2021;

Decreta:

Articolo unico

*Utilizzo dell'accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2021,  
a seguito di verifiche dei valori utilizzati nel riparto*

1. A favore dei comuni per i quali, in sede di verifica tecnica, è stata riscontrata l'esigenza di rettificare i valori utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2021, si provvede all'attribuzione, a titolo di conguaglio, di ulteriori risorse finanziarie, per un importo complessivo pari ad euro 5.089.353,86, nelle misure indicate pro-quota nell'allegato A).

2. Le risorse previste dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2021, costituite dall'accantonamento di 5,923 milioni e dall'integrazione di euro 1,077 milioni di euro, esaurita l'esigenza di ulteriori rettifiche per conguagli ai singoli comuni, sono destinate, ai sensi dell'art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016, all'incremento dei contributi straordinari di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2021

*Il Ministro dell'interno*  
LAMORGESE

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
FRANCO


ALLEGATO A)

Fondo di solidarietà comunale - anno 2021 -

Utilizzo parziale dell'accantonamento di 7 milioni di euro di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2021, "Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2021"

Conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori e dei criteri di riparto

	Comune	Provincia	Rettifiche accantonamento Fondo di solidarietà comunale 2021
1	Alba Adriatica	TE	1.974.158,97
2	Castel Baronia	AV	11.542,51
3	Genova	GE	1.968.533,88
4	Semiana	PV	43.131,84
5	Treecastagni	CT	258.539,72
6	Treocate	NO	373.514,12
7	Valle Lomellina	PV	197.333,00
8	Zagarolo	RM	262.599,82
	<b>Totale</b>		<b>5.089.353,86</b>



**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ  
E DELLA RICERCA**

DECRETO 28 settembre 2021.

**Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative e introduzione del corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria.****IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ  
E DELLA RICERCA**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELLA SALUTE**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2020, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 94/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2015, n. 68, recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria» in attuazione dell'art. 20, comma 3-*bis*, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dall'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 13 giugno 2017, n. 402, recante «Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto interministeriale n. 68/2015»;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» che, all'art. 3, comma 7, dispone che «il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea»;

Vista la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», che, all'art. 5-*ter* istituisce la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, prevedendo che «a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, è istituita la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1. Con il decreto di cui al comma 2 è, altresì, introdotto il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria»;



Vista la proposta del Gruppo di lavoro, composto da esperti anche in rappresentanza del Ministero della salute, istituito con decreto del direttore generale del 19 novembre 2020, n. 1932, per la definizione dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative nonché dei contenuti del corso obbligatorio in cure palliative pediatriche nell'ambito della scuola di specializzazione in pediatria, in attuazione della citata legge del 17 luglio 2020, n. 77, di conversione e modifica del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 12 maggio 2021;

Vista la nota prot. DGPROF 46764-P in data 17 settembre 2021 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso in data 13 settembre 2021;

Sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), nell'adunanza del 22 settembre 2021;

Acquisito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, reso in data 17 settembre 2021, prot. 13303/2021, richiesto dal MUR con nota dell'8 settembre 2021, prot. n. 26894;

Ritenuto di integrare il citato decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 con l'introduzione di nuova tipologia di scuola di specializzazione, ad accesso riservato ai medici, istituita ai sensi del citato art. 5-ter, e con la modifica dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in pediatria, mediante l'introduzione del corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni in premessa, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro della salute, del 4 febbraio 2015, n. 68, è modificato con l'integrazione nell'area medica, classe della medicina clinica generale e specialistica, della tipologia di scuola di specializzazione in «medicina e cure palliative», di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

1. Per le motivazioni in premessa, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro della salute, del 4 febbraio 2015, n. 68, è modificato con l'introduzione, nell'ambito dei corsi obbligatori della scuola di specializzazione in pediatria, del corso di cure palliative pediatriche di cui all'allegato 2 del presente decreto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si rinvia al decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2021

*Il Ministro dell'università  
e della ricerca*  
MESSA

*Il Ministro della salute*  
SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2908



La Classe di specializzazioni di Area Medica in Medicina Clinica Generale e Specialistica, di cui all'allegato al decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, è integrata con la seguente tipologia di Scuola di specializzazione in Medicina e Cure palliative:


- Medicina e Cure Palliative, accesso per laureati specialisti e magistrali in Medicina e Chirurgia (classe 46/S e classe LM-41) e ai laureati del vecchio ordinamento in Medicina e Chirurgia;

1. I profili di apprendimento della scuola di specializzazione in Medicina e Cure palliative sono i seguenti:

“Lo Specialista in **Medicina e Cure Palliative** deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali, sia intra che extra ospedaliere, nel campo dell'assistenza ai pazienti in fase avanzata di malattia ad esito incerto o segnatamente infausto. Per arrivare a tale stato di maturità lo specialista deve seguire un percorso formativo che gli consenta di conoscere la storia naturale delle malattie croniche degenerative e così raggiungere piena consapevolezza delle problematiche cliniche, diagnostiche e terapeutiche che caratterizzano il percorso delle diverse patologie, siano queste internistiche, oncologiche o di pertinenza specialistica. Egli deve sapere intervenire nel processo di cura di tutti i quadri clinici delle più diffuse patologie croniche in fase evolutiva ed avanzata, in prima persona e attraverso il confronto interprofessionale e multidisciplinare nelle situazioni in cui viene consultato da altri specialisti o dal medico di medicina generale e nell'ambito dell'equipe di cure palliative. In particolare, interviene nella fase diagnostico terapeutica allo scopo di migliorare la qualità della vita del paziente, nel processo comunicativo, nella valutazione socio familiare, spirituale, psicologica, nell'elaborazione del piano assistenziale e di cure; deve saper individuare le volontà del malato e considerare le implicazioni etiche del processo decisionale. Deve sviluppare conoscenze e competenze di management sanitario al fine di ottimizzare le risorse secondo i principi e gli standard di qualità, efficacia, efficienza ed accettabilità degli interventi; deve inoltre avere nozioni riguardanti la ricerca epidemiologica e clinico-terapeutica applicata alla palliazione; deve acquisire nozioni di risk management e promuovere iniziative educative per sviluppare una cultura della salute che integri i concetti di cronicità e di accompagnamento alle fasi terminali.”

2. Il paragrafo relativo agli Obiettivi formativi integrati (ovvero Tronco comune) della Classe di specializzazioni di Area Medica in Medicina Clinica Generale e Specialistica di cui all'allegato al decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 è sostituito dal seguente:

“Lo specializzando deve aver acquisito una soddisfacente conoscenza teorica e competenza professionale nella diagnosi clinica e strumentale e nel trattamento, anche in condizioni di emergenza-urgenza, delle più diffuse patologie internistiche, *di quelle oncologiche, delle patologie di apparato che comprendano malattie ad evoluzione cronica degenerativa come quelle pneumologiche, neurologiche, nefrologiche, cardiologiche, ematologiche, ortopediche, gastroenterologiche, endocrino-metaboliche, reumatologiche, delle patologie indotte da processi infettivi, nonché delle condizioni di polimorbilità evolutiva legate all'invecchiamento.* Lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle malattie che riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le conoscenze teoriche e pratiche dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio relative alle suddette malattie, l'acquisizione della capacità di valutazione delle connessioni ed



influenze internistiche e specialistiche. Deve pertanto saper riconoscere i sintomi e i segni clinico-funzionali con cui si manifestano le malattie di vari organi ed apparati, avendo acquisito le conoscenze fondamentali diagnostiche, terapeutiche, psicologiche ed etiche necessarie per una visione globale del paziente.

A tal fine deve maturare la capacità di inquadrare clinicamente il paziente sulla base dell'anamnesi e dell'esame obiettivo; sviluppare capacità diagnostiche critiche ed analitiche; acquisire familiarità con le principali procedure diagnostiche ed indagini laboratoristico-strumentali; riconoscere ed essere in grado di affrontare le principali emergenze mediche; familiarizzarsi con le risorse terapeutiche per programmarne l'uso ottimale e riconoscerne le indicazioni e controindicazioni, così come gli effetti di interazione e i possibili incidenti iatrogeni; acquisire le nozioni fondamentali relative alle metodologie di ricerca clinica ed alle sperimentazioni farmacologiche; conoscere le problematiche fondamentali relative a prevenzione, sanità pubblica e medicina sociale. Lo specializzando deve aver acquisito una soddisfacente conoscenza teorica e competenza professionale nel riconoscimento e nel trattamento, in condizioni di emergenza-urgenza, delle più diffuse patologie. *Lo specializzando deve acquisire in modo progressivo anche le competenze diagnostiche terapeutiche necessarie alla presa in carico e alla gestione clinica dei quadri complessi di pazienti in tutte le fasi delle patologie croniche ad evoluzione sfavorevole; la capacità di comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente e con i familiari riguardo al consenso informato, al possibile supporto terapeutico e alle decisioni cliniche per il controllo dei sintomi anche per l'accompagnamento nel fine vita; la capacità di interagire con gli altri specialisti e le altre figure professionali sanitarie; le competenze in merito alla organizzazione sanitaria e al governo clinico; le conoscenze sulla ricerca e la medicina basata sull'evidenza nei diversi ambiti delle discipline. Dovrà quindi affinare conoscenza teorica e competenza professionale nel riconoscimento e nel trattamento delle fasi avanzate di malattia e del fine vita, soprattutto in riferimento all'individuazione del passaggio tempestivo e progressivo dalle cure attive alle cure palliative, con la capacità di interagire efficacemente con gli specialisti in tutte le fasi delle patologie sopra citate, comprese le condizioni cliniche di inguaribilità avendo maturato particolare capacità nella valutazione e nel trattamento delle condizioni caratteristiche delle fasi avanzate di queste.*"

3. Nella sezione relativa agli Obiettivi formativi per ciascuna tipologia di Scuola della Classe di specializzazioni di Area Medica in Medicina Clinica Generale e Specialistica di cui all'allegato al decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 è inserito il seguente periodo relativo alla scuola di specializzazione in Medicina e Cure palliative:


"Per la tipologia della Scuola in Medicina e Cure palliative (articolata in quattro anni di corso) gli obiettivi formativi sono i seguenti:

#### **Obiettivi formativi di base**

Lo specializzando deve approfondire e aggiornare le proprie conoscenze sulla evoluzione delle più diffuse condizioni di cronicità complesse e in fase avanzata, sulle correlazioni fisiopatologiche tra l'alterazione funzionale dei vari organi ed apparati e le sindromi cliniche e i sintomi correlati oltre che sulla conoscenza di linee guida per il trattamento farmacologico palliativo. In particolare egli deve apprendere le metodiche di valutazione di qualità della vita, la conoscenza della fisiopatologia del dolore, la individuazione e la interpretazione dei bisogni di salute degli individui e delle loro famiglie, e della appropriatezza e dell'efficacia degli interventi assistenziali, l'acquisizione delle capacità di ascolto, di relazione e di comunicazione interpersonale; la acquisizione dei principi dell'etica medica e della bioetica clinica, la capacità di una impostazione teorica e operativa finalizzata al lavoro interprofessionale.

#### **Obiettivi della formazione generale**

Lo specializzando deve acquisire le conoscenze epidemiologiche, cliniche, psicologiche, etiche e gestionali e la metodologia del ragionamento clinico per un approccio globale e unitario alla soluzione di problemi di salute complessi; lo sviluppo del ragionamento clinico orientato all'analisi "per problemi" e alla loro



risoluzione; la conoscenza della prognosi a breve termine delle varie patologie e sindromi cliniche; la maturazione di capacità diagnostiche critiche ed analitiche (diagnosi per elementi positivi, eziologica e differenziale), impostando e verificando personalmente l'iter terapeutico;

l'approfondimento delle conoscenze relative ai farmaci sia per le caratteristiche farmacologiche sia per le indicazioni e controindicazioni, le interazioni; la maturazione della capacità critica necessaria all'applicazione, nel singolo caso, dei risultati della ricerca scientifica; la capacità di applicare la metodologia della ricerca clinica sperimentale e terapeutica, e della ricerca epidemiologica; la conoscenza del corretto utilizzo delle risorse e del budget e del monitoraggio della qualità dell'assistenza; deve acquisire le capacità di ascolto e di relazione necessarie per comunicare efficacemente con i pazienti, i familiari e le altre figure professionali coinvolte nella gestione del malato; deve apprendere i principi etici coinvolti nel processo decisionale medico con particolare riguardo alle fasi che caratterizzano il fine vita.

#### **Obiettivi formativi della tipologia della Scuola**

Le finalità didattiche della Scuola di Specializzazione sono articolate nelle seguenti aree:

1. cure palliative e medicina palliativa sulla base di una conoscenza delle traiettorie di malattie che esitano in un processo cronico degenerativo ed evolutivo;
2. principi, definizioni, clinica, aspetti normativi, modelli organizzativi delle cure palliative e della medicina palliativa;
3. controllo del dolore e dei sintomi;
4. aspetti psicosociali e spirituali della cura;
5. aspetti etici e legali;
6. comunicazione;
7. lavoro di equipe;
8. management/business intelligence.

Al termine del Corso, lo Specializzando deve:

- conoscere la storia naturale delle principali patologie ad evoluzione cronica e degenerativa;
- conoscere la definizione e i principi fondamentali della medicina palliativa e delle Cure Palliative (qualità di vita, cure palliative precoci e simultanee e cure di fine vita);
- sapere individuare correttamente il bisogno precoce di cure palliative inquadrandolo nel percorso diagnostico terapeutico delle diverse patologie croniche evolutive;
- sapere integrare le proprie conoscenze con quelle degli specialisti delle diverse patologie croniche evolutive allo scopo di pianificare percorsi diagnostico terapeutici personalizzati sulla evoluzione della patologia di base;
- sapere applicare le proprie conoscenze e competenze alle situazioni di terminalità anche nell'acuzie e nell'emergenza;
- conoscere i criteri clinici che consentono di porre l'indicazione ad un percorso di cure palliative in riferimento anche a quelli per l'eleggibilità ai diversi setting assistenziali;
- conoscere gli strumenti di valutazione e misurazione dei bisogni specifici per le cure palliative, in particolare dei sintomi e dei quadri clinici pertinenti;
- saper utilizzare gli strumenti di valutazione prognostica e gli strumenti per identificare i pazienti in rapporto alle traiettorie delle diverse patologie;
- sapere individuare e applicare gli strumenti della sanità digitale attraverso l'utilizzo di dispositivi e app 'mobile' al fine di assicurare la transizione e la condivisione delle informazioni attraverso la gestione di piattaforme ICT;
- saper utilizzare, attraverso i sistemi digitalizzati, gli strumenti di valutazione multidimensionale;
- saper utilizzare applicativi di 'business intelligence integrata', che consentono la misurazione degli indicatori di assistenza, di performance ed economici (Big data);
- saper diagnosticare e trattare il dolore e gli altri sintomi, le complicanze e le emergenze di tutte le patologie più rilevanti nelle fasi avanzate;
- saper riconoscere i sintomi refrattari al fine di porre l'indicazione e di eseguire la sedazione palliativa;



- saper identificare i bisogni complessi psicologici, sociali, esistenziali e spirituali dei pazienti;
- saper gestire il consenso informato, le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) e la Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC);
- conoscere i fondamenti della organizzazione dei servizi di Cure Palliative in base alle normative e saper attivare i servizi di Cure Palliative in ambito Regionale;
- conoscere l'organizzazione regionale della Rete di Cure Palliative;
- saper identificare e valorizzare i fattori che favoriscono il lavoro di equipe;
- saper riconoscere i bisogni psicologici, sociali, esistenziali e spirituali del paziente e della famiglia, nonché i possibili quadri psicopatologici e i diversi atteggiamenti e risposte emozionali davanti alla malattia inguaribile e al processo del morire;
- saper comunicare ed instaurare una relazione con il paziente e la famiglia, riconoscendo i fattori che promuovono una comunicazione empatica e personalizzata anche nella gestione delle comunicazioni "difficili";
- saper integrare nella pratica clinica ed assistenziale un approccio multidimensionale non solo clinico, esemplificato dal concetto di "dolore totale" valorizzando i passaggi significativi della biografia, della vicenda umana e personale del paziente, come componenti fondamentali nel processo di accompagnamento;
- saper riconoscere le implicazioni bioetiche nell'ambito delle Cure Palliative, in particolare relativamente alla informazione del paziente e al suo coinvolgimento nelle decisioni terapeutiche e alle diverse scelte organizzative nel piano di cura;
- conoscere i fondamenti della ricerca clinica ed epidemiologica in cure palliative e l'applicazione della stessa a una cura e assistenza basate sull'evidenza.

#### **Obiettivi affini e integrativi e interdisciplinari**

Lo specializzando deve acquisire capacità di migliorare la qualità di vita della persona assistita e della sua famiglia attraverso la selezione delle risorse, l'attivazione di quelle disponibili e l'armonizzazione degli interventi interdisciplinari dell'equipe; la capacità di lavorare in modo collaborativo ed efficace con tutta l'equipe, nel rispetto di standard assistenziali di qualità; la capacità di attivare le diverse strutture nelle quali si articola la rete di cure palliative, nonché le modalità per assicurare l'integrazione tra le strutture di assistenza residenziale e le unità operative di assistenza domiciliare; la capacità di promuovere attivamente il proprio benessere e quello dell'equipe, attraverso la valutazione del rischio e l'adozione di misure di prevenzione e la protezione; la capacità di applicare competenze epistemologiche, metodologiche e le tecniche avanzate per progettare e condurre ricerche di tipo qualitativo e quantitativo in ambito palliativo.

#### **ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTI OBBLIGATORIE**

Al termine del Corso, lo Specializzando dovrà, almeno, avere:

- eseguito attività assistenziale nei Servizi di Cure Palliative in *Hospice*, in Unità di Cure Palliative domiciliari (UCP) e in ospedale redigendo e controfirmando almeno 100 cartelle cliniche dei pazienti ricoverati o ambulatoriali seguiti personalmente; le cartelle debbono riportare un esame obiettivo completo che comprenda tra l'altro, la valutazione dello stato nutrizionale;
- eseguito almeno 50 colloqui con il paziente e la famiglia circa la diagnosi e la fase evolutiva della patologia di base, la prognosi, il percorso terapeutico le opzioni di trattamento palliativo, gli obiettivi di cura e le cure di fine vita e la scelta organizzativa del piano di cura;
- partecipato attivamente alla gestione, fino alla morte, di almeno 50 pazienti nella fase terminale di malattia;
- partecipato alla valutazione e pianificazione assistenziale e terapeutica di almeno 100 pazienti che necessitano di Cure Palliative in Ospedale nelle fasi di consulenza e ambulatoriali delle cure palliative;
- partecipato alla valutazione e impostazione del piano terapeutico-assistenziale multidisciplinare in *Hospice*, nella Unità di Cure Palliative domiciliari e nei servizi ospedalieri di cure palliative;
- partecipato alla valutazione dell'esito dei piani di cura applicati;
- organizzato uno o più audit clinici per il miglioramento della qualità dell'assistenza;



- partecipato alla valutazione dei processi gestionali, decisionali e organizzativi dell'attività in hospice, nella Unità di Cure Palliative domiciliari e nei servizi ospedalieri di cure palliative;
- concorso ad almeno 50 servizi di pronta disponibilità notturna e festiva;
- partecipato ad almeno 50 riunioni d'equipe per la discussione di pazienti in hospice;
- partecipato ad almeno 50 riunioni d'equipe per la discussione di pazienti in Unità di Cure Palliative domiciliari;
- partecipato alle discussioni delle problematiche di etica clinica dei pazienti in fase di progressione di malattia, anche con riferimento alla riconciliazione diagnostico-terapeutica;
- eseguito 20 valutazioni multidimensionali anche attraverso l'utilizzo di dispositivi 'mobile' e piattaforme digitali ICT;
- eseguito 15 esami diagnostici a domicilio (ecografie e/o radiologia domiciliare);
- eseguito 15 video-visite o consulti a distanza anche attraverso piattaforme digitali per la telemedicina;
- posto indicazione e partecipato alla gestione delle seguenti terapie o manovre a scopo palliativo:
  - a. nutrizione enterale e parenterale;
  - b. idratazione parenterale;
  - c. posizionamento di sondini naso gastrici;
  - d. paracentesi e drenaggi pleurici, peritoneali e biliari, nefrostomie, tracheostomie e altri interventi invasivi e chirurgici palliativi;
  - e. ossigeno terapia secondo diverse modalità (alti flussi, NIV);
- posto indicazione, discusso in equipe e gestito con adeguato monitoraggio, di almeno 20 casi di sedazione palliativa nei diversi setting.

Lo specializzando potrà concorrere al diploma dopo aver completato le attività professionalizzanti.

Lo specializzando, nell'ambito del percorso formativo, dovrà apprendere le basi scientifiche della tipologia della Scuola al fine di raggiungere una piena maturità e competenza professionale che ricomprenda una adeguata capacità di interpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere critico che gli consenta di gestire in modo consapevole sia l'assistenza che il proprio aggiornamento; in questo ambito potranno essere previste partecipazione a meeting, a congressi e alla produzione di pubblicazioni scientifiche e periodi di frequenza in qualificate istituzioni italiane ed estere utili alla sua formazione. “


4. La tabella delle Attività formative della Classe di specializzazione di Area Medica in Medicina Clinica Generale e specialistica, di cui all'allegato al decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, è integrata con i settori scientifico disciplinari di seguito indicati:

#### AREA MEDICA

Attività Formative	Ambiti Disciplinari	Settori Scientifico Disciplinari
Di base	DISCIPLINE GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLO SPECIALISTA	MED/02 STORIA DELLA MEDICINA
Caratterizzanti	TRONCO COMUNE MEDICINA E CURE PALLIATIVE	BIO/14 FARMACOLOGIA MED/10 MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO MED/11 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE MED/12 GASTROENTEROLOGIA MED/13 ENDOCRINOLOGIA MED/14 NEFROLOGIA MED/15 MALATTIE DEL SANGUE MED/17 MALATTIE INFETTIVE MED/18 CHIRURGIA GENERALE



		<i>MED/25 PSICHIATRIA MED/26 NEUROLOGIA MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA MED/43 MEDICINA LEGALE</i>
	DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA TIPOLOGIA <i>MEDICINA E CURE PALLIATIVE*</i>	<i>MED/06 ONCOLOGIA MEDICA MED/09 MEDICINA INTERNA MED/41 ANESTESIOLOGIA</i>
Affini, integrative e interdisciplinari	SCIENZE UMANE	<i>M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE M.PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA</i>
	INTEGRAZIONI INTERDISCIPLINARI	<i>MED/36 RADIOTERAPIA MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE</i>
	SANITÀ PUBBLICA, MANAGEMENT SANITARIO, STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA	<i>SECS-P/06 ECONOMIA SANITARIA SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE</i>



Nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in Pediatria è introdotto il corso di Cure palliative pediatriche.


Alla Classe di specializzazioni di Area Medica in Medicina clinica dell'età evolutiva, Scuola di specializzazione in Pediatria, di cui all'allegato del decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Nella sezione "Curriculum Pediatrico di Base (Triennio)", "Obiettivi formativi per i singoli ambiti della pediatria (curriculum pediatrico di base)", il paragrafo relativo all'obiettivo formativo in "Terapia antalgica e palliativa" è sostituito con il seguente:

**Terapia antalgica e palliativa:**

Conoscenze

- Fondamenta e definizione di Terapia del dolore (TD) e cure palliative (CPP);
- Aspetti legislativi/normativi che regolano i diritti e l'organizzazione delle CPP e TD;
- Basi etiche e deontologiche che tutelano il diritto del paziente pediatrico al controllo del dolore ed alle CPP, nonché gli Organismi di riferimento a disposizione;
- Fisiopatologia, classificazione e metodiche di misurazione del dolore nel paziente pediatrico, nelle diverse età (neonato, bambino, ragazzo, adolescente), nelle diverse situazioni cliniche in cui questo si presenta (dolore acuto, cronico, procedurale) e nei diversi setting di cura/assistenza (ambulatoriale, ospedaliero, hospice pediatrico);
- Principi di base della terapia antalgica farmacologica e non farmacologica, le loro modalità di applicazione nelle diverse età pediatriche, condizioni cliniche e setting e principi di Risk management;
- Elementi che caratterizzano per diagnosi e terapia del dolore specialistico in età pediatrica;
- Organizzazione della Rete di TD e CPP e le modalità d'invio/condivisione nella gestione del minore con bisogni di TD specialistica;
- Criteri di eleggibilità alle CPP ed elementi di base necessari per un approccio palliativo/ CPP di base/ CPP specialistiche, appropriati ai minori con patologia inguaribile ed alta complessità assistenziale;
- Concetto di qualità della vita in ambito pediatrico;
- Basi scientifiche per la diagnosi ed approccio di base ai sintomi disturbanti e più frequenti nell'ambito delle CPP (dolore, dispnea, difficoltà di alimentazione, scialorrea, astenia, convulsioni, difficoltà motorie);
- Basi conoscitive per la raccolta dei bisogni sociali, psicologici, spirituali del bambino e della sua famiglia nelle diverse situazioni e culture;
- I principi della bioetica e gli organismi di riferimento per affrontare una riflessione bioetica e le modalità di attivazione;
- Segni e sintomi che intervengono nel fine vita e a morte avvenuta del paziente pediatrico;
- Strategie di base per la comunicazione, gestione e condivisione del fine vita in età pediatrica e della morte avvenuta;



- Organizzazione della Rete di TD e CPP e le modalità d'invio/condivisione della presa in carico del minore con bisogni di CPP specialistica.

#### Competenze professionali nell'ambito

- Contestualizzare in ambito clinico quanto i principi della TD e CPP propongono, per l'individuazione di pazienti, per la definizione dei loro bisogni e per la valorizzazione della soggettività del percepito del minore e della sua famiglia;
- Lavorare nel rispetto della Norma vigente, integrando il proprio ruolo all'interno della organizzazione definita a livello normativo;
- Identificare le diverse tipologie di dolore e fare la diagnosi di dolore;
- Lavorare con pazienti, famiglie ed istituzioni nel rispetto dei principi della bioetica dei principi guida che strutturano il codice deontologico;
- Valutare e misurare il dolore in ogni età pediatrica, in ogni condizione clinica e in tutti setting;
- Trattare il dolore nelle diverse età pediatriche e nelle diverse situazioni cliniche facendo ricorso a strumenti/tecniche di terapia farmacologica e non farmacologica;
- Monitorare efficacia ed effetti collaterali e saper attuare strategie terapeutiche, comportamentali ed organizzative per limitare/annullare tali effetti;
- Individuare il minore che per diagnosi e/o terapia necessita di un intervento assistenziale specialistico, relazionarsi con il Centro di Riferimento regionale di TD e CPP e condividere la gestione in Rete del paziente;
- Applicare i criteri di eleggibilità alle CPP nella pratica clinico-assistenziale;
- Individuare il minore che necessita di un intervento di CPP specialistiche, relazionarsi con il Centro di Riferimento regionale di TD e CPP e condividere se necessario la presa in carico in Rete del paziente;
- Riconoscere la presenza di bisogni clinici, sociali, psicologici, organizzativi, etici e spirituali di base di bambino e famiglia ed indirizzare/accompagnare i pazienti e le loro famiglie ai Servizi/Strutture adeguati ai loro bisogni,
- Porre/porsi il problema/contextualizzare nel singolo caso il concetto di qualità della vita;
- Individuare, valutare, misurare e proporre le terapie di base dei sintomi più frequenti in ambito delle CPP;
- Raccogliere i bisogni sociali di bambino e famiglia e saper indirizzare i percorsi verso i servizi/competenze specifiche in grado di dare risposte assistenziali adeguate;
- Utilizzare i principi della bioetica nell'analisi di una storia di malattia, individuare le situazioni che richiedono una riflessione bioetica ed attivare in caso di necessità il Comitato per la Bioetica;
- Individuare, valutare e gestire i segni e i sintomi di fine vita nelle situazioni di base nelle diverse età pediatriche;
- Comunicare con i famigliari nella fase di fine vita ed a morte avvenuta, nelle diverse situazioni e culture;
- Diagnosticare e certificare l'avvenuto decesso e gestire la salma in base alla normativa vigente;
- Individuare le situazioni a rischio di lutto complicato ed attivare i servizi di riferimento per supporto.

#### Abilità nell'ambito

Essere in grado di:



- stilare un'anamnesi algologica, eseguire un esame obiettivo ed interpretare i risultati degli esami diagnostici (di laboratorio e strumentali) nell'ottica di porre la diagnosi di tipologia di dolore e di causa che sottende il sintomo;
- utilizzare gli strumenti e le strategie appropriate per età, situazione e cultura necessarie per la valutazione e misurazione del dolore nel paziente pediatrico;
- eseguire in sicurezza organizzativa la sedo-analgesia lieve-moderata per il controllo del dolore in corso di procedure a bassa invasività (accesso vascolare, rachicentesi) in bambini senza precedenti fattori di rischio;
- impostare un appropriato programma di terapia antalgica per il controllo del dolore non specialistico (acuto e cronico) in ambito pediatrico;
- utilizzare tutti i servizi/competenze disponibili utili alla gestione del dolore del paziente pediatrico nei diversi setting di cura;
- eseguire una raccolta anamnestica per Problemi nell'ambito delle CPP;
- eseguire una dimissione ospedaliera di un bambino con bisogni speciali, attivando i servizi assistenziali appropriati;
- utilizzare i presidi di base per la gestione dei bambini ad alta complessità gestionale eleggibili alle CPP e interpretare i risultati del monitoraggio salvavita;
- dichiarare l'avvenuto decesso di un paziente pediatrico.

2. Nella sezione "Curriculum della Formazione Specifica e percorsi elettivi (Biennio)", "Obiettivi formativi per ambiti professionali e specialistici", "Specialità pediatriche", il paragrafo relativo all'obiettivo formativo in "Terapia antalgica e palliativa" è sostituito con il seguente:

#### **Terapia antalgica e palliativa**

Durante il curriculum pediatrico di formazione specifica e percorsi elettivi, lo specializzando, nell'ambito professionale specialistico dedicato alla Terapia antalgica e palliativa, consolida e approfondisce le competenze già in essere e ne acquisisce delle nuove nel campo specifico nonché traccia il profilo professionale e culturale che deve possedere il pediatra nell'ambito della terapia antalgica e palliativa. Lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche, competenze ed abilità nella diagnosi e terapia del dolore di base e specialistico e nella gestione delle diverse problematiche (cliniche,

psicologiche, sociali, etiche, spirituali, organizzative, formative e di ricerca) connesse con inguaribilità e complessità assistenziale pediatrica. Gli obiettivi si declinano in Acquisizioni culturali e Competenze professionali e metodologiche, sono finalizzati a formare il pediatra sub-specialista in Terapia antalgica e palliativa, figura che si troverà ad operare nell'ambito delle Reti e/o nel Centro di Riferimento regionali di Terapia del Dolore e Cure e/o Hospice pediatrico (Intesa 25.7.2012).

#### **Acquisizioni culturali**

Approfondimento e consolidamento delle acquisizioni culturali elencate nel curriculum di base in relazione a questo ambito specialistico. In particolare, acquisire e approfondire conoscenze:

- sulle tecniche di comunicazione del bambino malato e la sua famiglia, nelle diverse fasi della storia della malattia;
- sull'impatto del dolore e della sofferenza sulla vita del neonato/bambino/adolescente e della sua famiglia;
- sulla gestione del neonato, bambino adolescente critico e sull'utilizzo dei presidi/terapie salvavita;
- sulla gestione dell'emergenza/urgenza del paziente pediatrico nelle diverse età e setting di cura (ospedale, domicilio);




- sull'uso dei presidi a sostegno delle funzioni vitali e per il monitoraggio in sede e a distanza (telemedicina);
- nella diagnosi e gestione del dolore specialistico (acuto, procedurale, cronico e terminale) in ambito pediatrico;
- sulla gestione (diagnosi e terapia) del minore con problemi neuro-cognitivi
- in relazione al lavoro in equipe;
- sull'organizzazione dei Servizi/Strutture del SSN ed Istituzioni (scuola) a disposizione del paziente pediatrico con patologia inguaribile ad alta complessità e sui modelli assistenziali attuabili;
- nelle tecniche/modalità di palliazione in ambito pediatrico (perinatale, bambino, adolescente) da attuare a livello residenziale (Hospice Pediatrico, ospedale) e domiciliare;
- sul metodo per affrontare problemi di tipo bioetico, psicologico, spirituale e sull'analisi costo/beneficio nelle scelte assistenziali;
- su modalità di monitoraggio della qualità della vita dei minori e della loro famiglia e della qualità dell'assistenza;
- sulla Pianificazione Condivisa di trattamento nel minore;
- sul vissuto di morte imminente del bambino/adolescente malato;
- sui diritti del bambino malato/moriente;
- sulle strategie di promozione/comunicazione/informazione di atteggiamenti etici e comportamenti organizzativi orientati all'assistenza nel rispetto dei diritti del minore in CPP;
- sulle problematiche legislative e medico-legali delle cure rivolte al minore in CPP;
- sull'impatto di inguaribilità e della morte di un bambino a livello sociale;
- sul dibattito etico a livello sociale sull'inguaribilità pediatrica;

#### **Competenze professionali e metodologiche**

Saper gestire in autonomia (previa supervisione tutoriale)

- valutazione quali-quantitativa di minori con dolore di base e specialistico, mediante utilizzo di flowcharts, strumenti, strategie appropriati per età e situazione (20 neonati, 20 bambini, 20 adolescenti);
- diagnosi eziopatogenetica di dolore di base (50%) e specialistico (50% riguardante acuto/cronico) nelle diverse età pediatriche (10 neonati, 20 bambini, 10 adolescenti);
- valutazione e diagnosi di dolore nel minore con problemi neuro-cognitivi o sensoriali (5 neonati, 10 bambini, 5 adolescenti);
- impostazione di un programma terapeutico (farmacologico e NON) di gestione del dolore acuto (per es. PS pediatrico, post-operatorio, traumatico, da patologia infettiva) in almeno 30 minori (5 neonati, 20 bambini, 5 adolescenti);
- impostazione di un programma terapeutico (farmacologico e NON) di gestione del dolore cronico (per es. dolore oncologico, reumatico, cefalea, DAD) in almeno 20 minori (15 bambini, 5 adolescenti);
- impostazione di un programma terapeutico (farmacologico e NON) di gestione di dolore nel minore con problemi neuro-cognitivi di diversa età (20 bambini);
- gestione di sedo-analgesia procedurale lieve moderata in almeno 20 minori (il campione dovrà contenere pazienti rappresentativi delle diverse età pediatriche);
- partecipazione alla presa in carico multidisciplinare di paziente delle diverse età pediatriche con malattia oncologica inguaribile eleggibile alle CPP (dalla comunicazione della diagnosi di inguaribilità, valutazione della storia di malattia per problemi-ACCAPED, organizzazione della Rete sul caso e partecipazione condivisa dell'assistenza nei diversi setting di cura – domicilio, ospedale, hospice pediatrico): almeno 3 minori rappresentativi delle diverse età pediatriche;
- partecipazione alla presa in carico multidisciplinare di paziente delle diverse età pediatriche con malattia non oncologica o con patologia a diagnosi ignota inguaribile, eleggibili alle CPP (dalla comunicazione della diagnosi di inguaribilità, valutazione della storia di malattia per problemi ACCAPED,



- organizzazione della Rete sul caso e partecipazione condivisa dell'assistenza nei diversi setting di cura – domicilio, ospedale, hospice pediatrico): almeno 6 minori rappresentativi delle diverse età pediatriche;
- partecipazione alla gestione (assistito da un docente/tutor) di minori ricoverati in Hospice pediatrico: 5 pazienti rappresentativi delle diverse età e situazioni pediatriche;
  - partecipazione a colloquio per la definizione della Pianificazione Condivisa di trattamento: 3 casi rappresentativi delle diverse età e situazioni pediatriche;
  - partecipazione alla gestione del fine vita di minori di età diverse e diverse patologie e nei diversi setting di cura (domicilio, Hospice pediatrico, ospedale): 3 casi;
  - partecipazione ad Unità Valutative Multidisciplinari (UVMD) per la definizione del Piano Assistenziale Integrato del minore in CPP: 10 UVMD;
  - partecipazione a valutazione domiciliari dell'equipe di minore di carico alla rete di CPP: almeno 10 valutazioni domiciliari;
  - partecipazione alla gestione dell'emergenza/urgenza a domicilio di minori in carico alla rete di CPP: 3 minori;
  - analisi di una storia di malattia di minore in CPP sulla base dei principi della riflessione bioetica e/o presentazione/condivisione con il Comitato di Bioetica: 3 casi si minori rappresentativi delle diverse età– situazioni pediatriche (dalle cure palliative perinatali all'adolescente);
  - formazione del care-giver all'assistenza del minore a domicilio: 5 casi rappresentativi delle diverse età– situazioni pediatriche;
  - svolgimento di colloqui informativi/formativi/supporto alla rete sociale allargata su casi specifici in CPP (scuola, amici, insegnanti): 5 casi rappresentativi delle diverse età – situazioni pediatriche;
  - partecipazione a colloquio post-mortem: 3 casi;
  - partecipazione a incontri di Supervisione/Debriefing della Equipe: 5 incontri;
  - partecipazione a incontri Formativi/Informativi per la promozione delle CPP come Diritto di salute di minore e famiglia (2 eventi);
  - partecipazione a raccolte dati/studi/progetti di ricerca nell'ambito della TD e/o CPP: almeno 1;
  - preparazione di materiale scientifico per pubblicazione sulla TD e CPP: almeno 1 elaborato.



**MINISTERO DELLA SALUTE**

DECRETO 12 novembre 2021.

**Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Acqua del Vulcano», in Roccamonfina.**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva n. 2009/54/CE sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali e naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto il decreto dirigenziale 2 marzo 2010, n. 3939, con il quale è stata sospesa la validità del decreto riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Acqua del Vulcano» in Comune di Roccamonfina (CE) in quanto la società titolare non aveva trasmesso entro i termini la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerata la nota del 2 giugno 2021, con la quale la società titolare del permesso di ricerca dove sgorga l'acqua minerale sopra nominata ha richiesto il ripristino del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Acqua del Vulcano» ed ha prodotto a tal fine le certificazioni analitiche relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate sui campioni prelevati alla sorgente in data 24 giugno 2020;

Visto il parere favorevole della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 14 settembre 2021;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Acqua del Vulcano» in Comune di Roccamonfina (CE).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 12 novembre 2021

*Il direttore generale:* REZZA

21A07393

DECRETO 12 novembre 2021.

**Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Balda», in Bagolino, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 2 gennaio 2020, integrata con nota del 2 luglio 2021, con la quale la società Maniva S.p.a., con sede in via Mignano, 15 - Bagolino (BS), ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Balda», proveniente dalla omonima sorgente all'interno della concessione mineraria denominata «Selva», sita in Comune di Bagolino (BS), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva n. 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 14 settembre 2021;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata «Balda», proveniente dalla omonima sorgente all'interno della concessione mineraria denominata «Selva», sita in Comune di Bagolino (BS).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi provinciali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 12 novembre 2021

*Il direttore generale:* REZZA

21A07394



DECRETO 12 novembre 2021.

**Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Cristallo», in Massa.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva n. 2009/54/CE sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali e naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto il decreto dirigenziale 26 marzo 2008, n. 3828, con il quale è stata sospesa la validità del decreto riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Cristallo» in Comune di Massa (MS) in quanto la società titolare non aveva trasmesso entro i termini la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerata la nota del 3 giugno 2021, integrata con nota del 10 settembre 2021, con la quale la società titolare della concessione mineraria dove sgorga l'acqua minerale sopra nominata ha richiesto il ripristino del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Cristallo» ed ha prodotto a tal fine le certificazioni analitiche relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate sui campioni prelevati alla sorgente in data 17 luglio 2020;

Visto il parere favorevole della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 12 ottobre 2021;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Cristallo» in Comune di Massa (MS).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 12 novembre 2021

*Il direttore generale:* REZZA

21A07395

DECRETO 12 novembre 2021.

**Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte del Lupo», in Altare.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva n. 2009/54/CE sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali e naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto il decreto dirigenziale 17 febbraio 2015, n. 4175, con il quale è stata sospesa la validità del decreto riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte del Lupo» in Comune di Altare (SV) in quanto la società titolare non aveva trasmesso entro i termini la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerata la nota pervenuta in data 29 luglio 2021, successivamente integrata con documentazione inviata in data 30 luglio 2021 e 31 agosto 2021, con la quale la società titolare della concessione mineraria dove sgorga l'acqua minerale sopra nominata ha richiesto il ripristino del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte del Lupo» ed ha prodotto a tal fine le certificazioni analitiche relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate sui campioni prelevati alla sorgente in data 4 maggio 2021;

Visto il parere favorevole della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 12 ottobre 2021;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte del Lupo» in Comune di Altare (SV).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 12 novembre 2021

*Il direttore generale:* REZZA

21A07396



DECRETO 12 novembre 2021.

**Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Vallechiara», in Altare.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali e naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto il decreto dirigenziale 17 febbraio 2015, n. 4183, con il quale è stata sospesa la validità del decreto riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Vallechiara» in Comune di Altare (SV) in quanto la società titolare non aveva trasmesso entro i termini la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerata la nota, pervenuta in data 29 luglio 2021, successivamente integrata con documentazione inviata in data 30 luglio 2021 e 31 agosto 2021, con la quale la società titolare della concessione mineraria dove sgorga l'acqua minerale sopra nominata ha richiesto il ripristino del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Vallechiara» ed ha prodotto a tal fine le certificazioni analitiche relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate sui campioni prelevati alla sorgente in data 4 maggio 2021;

Visto il parere favorevole della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 12 ottobre 2021;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Vallechiara» in Comune di Altare (SV).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 12 novembre 2021

*Il direttore generale:* REZZA

21A07397

DECRETO 12 novembre 2021.

**Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Levico», in Levico Terme.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali e naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto il decreto dirigenziale 21 ottobre 2020, n. 4339, con il quale è stata sospesa la validità del decreto riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Levico» in Comune di Levico Terme (TN) in quanto la società titolare non aveva trasmesso entro i termini la documentazione prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Considerata la nota del 31 agosto 2021, con la quale la società titolare della concessione mineraria dove sgorga l'acqua minerale sopra nominata ha richiesto il ripristino del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Levico» ed ha prodotto a tal fine le certificazioni analitiche relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate sui campioni prelevati alla sorgente in data 22 giugno 2020;

Visto il parere favorevole della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 12 ottobre 2021;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Levico» in Comune di Levico Terme (TN).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi provinciali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 12 novembre 2021

*Il direttore generale:* REZZA

21A07398



DECRETO 12 novembre 2021.

**Riconoscimento delle proprietà terapeutiche dell'acqua minerale naturale «Bagnis-S4», in Vinadio, per la balneoterapia nel trattamento delle patologie osteomuscolari e dermatologiche.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda del 6 luglio 2021 (prot. 30335), integrata con nota del 27 luglio 2021 (prot. 33656), con la quale la società Albergo Ristorante Bar Corborant S.a.s. ha chiesto il riconoscimento delle proprietà terapeutiche dell'acqua minerale naturale «Bagnis-S4», che sgorga nell'ambito del permesso di ricerca «Bagnis», in Comune di Vinadio (CN), per balneoterapia per il trattamento delle patologie osteomuscolari e dermatologiche;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale;

Visto il parere favorevole della III Sezione del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 9 novembre 2021;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riconosciute le proprietà terapeutiche dell'acqua minerale naturale «Bagnis-S4» in Comune di Vinadio (CN) per la balneoterapia nel trattamento delle patologie osteomuscolari e dermatologiche.

Art. 2.

1. La società titolare, pena la revoca del presente decreto, è tenuta a far pervenire al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, al termine dei primi due anni di attività, una sperimentazione clinica controllata, rigorosamente disegnata, eseguita secondo protocolli specifici, atta a valutare l'efficacia clinica del trattamento nelle indicazioni proposte. La predetta relazione clinica sarà sottoposta alle valutazioni del Consiglio superiore di sanità affinché verifichi se sussistono le condizioni per il mantenimento del presente riconoscimento.

Copia del presente decreto sarà trasmessa alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali per i successivi provvedimenti autorizzativi.

Roma, 12 novembre 2021

*Il direttore generale:* REZZA

21A07399

## MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 30 settembre 2021.

**Modalità di acquisizione da parte di Acquirente unico S.p.a. delle attività riguardanti le bombole a metano per autotrazione.**

IL MINISTRO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1950, n. 640, recante «Disciplina delle bombole per metano»;

Vista la legge 7 giugno 1990, n. 145, recante «Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano»;


Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che, tra le altre cose, istituisce l'Acquirente unico S.p.a.;

Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, il comma 1, che attribuisce ad Acquirente unico S.p.a. le attività previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonché le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti;

Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, il comma 3, che specifica come tali attività possono essere svolte da Acquirente unico mediante l'acquisizione della Servizi fondo bombole metano S.p.a. (di seguito: SFBM) o di un suo ramo di azienda dedicato alle suddette attività e stabilisce che tutti gli oneri anche finanziari sono coperti mediante il contributo a carico dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145;

Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, il comma 4, primo periodo, il quale dispone che «Le modalità con cui Acquirente unico S.p.a. acquisisce le attività di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle proposte di Acquirente unico S.p.a.»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che all'art. 2, comma 2, ha previsto tra i compiti del Ministero della transizione ecologica quelli della «attuazione dei processi di liberalizzazione



dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema» e quelli della predisposizione di «piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti»;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998 che ha affidato a Eni S.p.a., in concessione ventennale, l'esercizio delle funzioni e attività di gestione del Fondo bombole di cui alla legge 8 luglio 1950, autorizzandola a svolgere le predette funzioni e attività in regime di subconcessione, mediante apposito conferimento a una società controllata;

Considerato che la competenza sulla «tutela della sicurezza del sistema energetico» rientra tra quelle della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, del Dipartimento per l'energia ed il clima, del Ministero della transizione ecologica;

Preso atto della nota di Acquirente unico S.p.a., protocollo in ingresso MiSE-DGISSEG n. 13940 del 5 maggio 2021, con la quale, come previsto dal comma 4 dell'art. 62-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n. 120, Acquirente unico S.p.a. ha trasmesso la propria proposta di modalità di acquisizione delle attività previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonché di quelle propedeutiche, conseguenti o comunque a queste correlate;

Considerate le analisi dei principali profili comparati, sottostanti la suddetta proposta e, in particolare, di quelle di tipo giuridico, tecnico-operativo ed economico-fiscale, come esaminati e valutati nella proposta citata di Acquirente unico S.p.a., nell'ottica del più efficace conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge e secondo modalità improntate al principio generale di economicità;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 14 settembre 2021;

ADOTTA  
il seguente decreto:

Art. 1.

*Oggetto*

1. In attuazione dell'art. 62-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il presente decreto stabilisce la modalità con cui Acquirente unico S.p.a. acquisisce le attività previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonché quelle propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti, tenuto conto che tutti i relativi oneri, anche finanziari, sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'art. 3, della legge 7 giugno 1990, n. 145, come previsto dall'art. 62-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

Art. 2.

*Modalità di acquisizione*

1. Le attività previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonché le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti, sono svolte da Acquirente unico S.p.a. mediante l'acquisizione delle partecipazioni del soggetto di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998 nella SFBM. Il valore di acquisizione della partecipazione è stabilito con perizia giurata di due tecnici nominati dalle parti.

2. Entro il 30 novembre 2021, ai fini dello svolgimento di tutte le attività atte a garantire che il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi della SFBM avvenga senza soluzione di continuità nell'operatività della società medesima, nonché ai fini della predisposizione del piano di cui all'art. 62-bis, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, Acquirente unico S.p.a. e il soggetto che detiene le partecipazioni in SFBM stipulano accordi per gli scambi informativi, da implementarsi prima del perfezionamento dell'acquisizione ai sensi dell'art. 1, del presente decreto. Gli accordi prevedono altresì la nomina di un rappresentante di Acquirente unico S.p.a. che partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione della SFBM in qualità di osservatore e senza diritto di voto.

Art. 3.

*Ricorso al credito*

1. Per consentire l'acquisizione ai sensi dell'art. 1, del presente decreto, Acquirente unico S.p.a. contrae un prestito di importo non superiore al prezzo di acquisizione, a sua volta pari all'ammontare del capitale economico della partecipazione in SFBM, di cui alla stima peritale prevista dall'art. 62-bis, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n. 120. Gli oneri per interessi e spese accessorie del prestito di cui al periodo precedente, contratto direttamente o per il tramite di società controllate, sono coperti secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto.

Art. 4.

*Copertura degli oneri*

1. Tutti gli oneri sostenuti, direttamente o per il tramite di società controllate, da Acquirente unico S.p.a. per l'acquisizione di cui all'art. 1 del presente decreto e per tutte le attività propedeutiche e conseguenti, ossia, oltre agli oneri finanziari di acquisizione, gli oneri per analisi giuridiche, per la redazione del Piano industriale, per le attività di «due diligence» e peritali, per spese notarili e qualsiasi altra spesa di natura ascrivibile a tale acquisizione, sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145, determinato con separato decreto del Ministero della transizione ecologica ai sensi del comma 4, secondo periodo,



dell'art. 62-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n. 120, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Acquirente unico S.p.a., nonché della stessa SFBM.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Roma, 30 settembre 2021

*Il Ministro  
della transizione ecologica*  
CINGOLANI

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
FRANCO

*Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2021  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2996*

21A07391

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 9 novembre 2021.

**Riparto di quota parte delle risorse, per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2026, dell'intervento 1.6 «Potenziamento delle linee regionali» di cui alla Missione 3 - Componente 1 del PNRR.**

### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, n. 386, concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;


Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone e target*;

Visto l'art. 47, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che «Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della compatibilità degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali con quelli della Rete Ferroviaria nazionale di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di efficienza e sviluppo, previa intesa tra le regioni e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da definirsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rete ferroviaria italiana S.p.a. è individuata quale unico soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali»;

Visto l'art. 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che «Rete Ferroviaria italiana S.p.a. attua gli interventi di cui al comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le regioni interessate, nei limiti delle risorse



disponibili destinate agli scopi, ed incoerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il relativo pronunciamento da parte del competente organismo preposto alla sicurezza»;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 2018, n. 210 che, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, individua il primo elenco di linee ferroviarie regionali che assumono rilevanza per la rete ferroviaria nazionale e che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle linee, includendo in esso parte delle ferrovie regionali interessate dagli interventi previsti per le ferrovie regionali nel PNRR (Torino Ceres-Canavesana, linea Cannello-Benevento, linea Bari-Taranto);

Visto l'art. 47, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che «Le regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria italiana S.p.a. possono altresì concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1, ovvero il subentro della medesima Rete Ferroviaria italiana S.p.a. nella gestione delle reti ferroviarie regionali, ivi comprese quelle classificate di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale ai sensi del comma 3, definendo gli oneri contrattuali e individuando le risorse necessarie per la copertura finanziaria»;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Tenuto conto che sono ammessi a finanziamento tutti gli interventi oggetto del PNRR affidati a decorrere dalla data di entrate in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista in particolare la Missione 3, Componente 1 del suddetto PNRR - investimento 1.6 - che prevede una dotazione per il periodo 2021-2026 di 936 milioni di euro destinate al «Potenziamento delle linee regionali»;

Tenuto conto che nel PNRR per quanto riguarda le linee regionali interconnesse possono essere oggetto di finanziamento gli interventi oggetto del disposto del predetto art. 47, commi 1, 2, 3 e 4;

Visto il PNRR che prevede il finanziamento degli interventi di seguito riportati:

Piemonte:

potenziamento e ammodernamento della Torino Ceres-Canavesana;

Friuli-Venezia Giulia:

Ferrovia FUC: opere infrastrutturali e tecnologiche sulla linea Udine-Cividale;

Umbria:

Ferrovia Centrale Umbra (FCU): interventi infrastrutturali e tecnologici;

Campania:

(EAV): potenziamento e ammodernamento della linea Cannello-Benevento;

Puglia:

linea Bari-Bitritto: *upgrading* infrastrutturale;

Ferrovie del sud est (FSE): potenziamento infrastrutturale della linea Bari-Taranto;

FSE: completamento delle apparecchiature SCMT/ERTMS sulla rete;

FSE: realizzazione di *hub* intermodali e potenziamento di venti stazioni;

Calabria:

Rosarno - S. Linea Ferdinando: adeguamento PRG impianti di Rosarno e San Ferdinando;

Considerato che il PNRR, tenuto conto del disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l'attuazione dell'investimento 1.6 «Potenziamento delle linee regionali», prevede che, al fine di garantire la sicurezza delle linee ferroviarie regionali interconnesse, le disposizioni normative vigenti individuano RFI come l'ente responsabile dello svolgimento degli interventi tecnologici necessari per adattare queste linee regionali agli standard tecnologici e di sicurezza della rete ferroviaria nazionale;


Tenuto conto che la gestione della rete FCU (Umbria) è stata trasferita a RFI, la titolarità di FSE Ferrovie del sud est (Puglia) è stata trasferita a Ferrovie dello Stato italiane (FSI), mentre per le altre linee regionali interconnesse sono tuttora in corso interlocazioni finalizzate al trasferimento della gestione dagli attuali gestori regionali a RFI;

Tenuto conto altresì che in attesa del perfezionamento del trasferimento della gestione delle suddette linee interconnesse a RFI, gli interventi saranno effettuati, da RFI o da altro soggetto attuatore individuato da ciascuna regione interessata. Tale individuazione è formalizzata con specifici accordi sottoscritti dallo stesso ente territoriale, da RFI o altro soggetto attuatore e dagli attuali gestori dell'infrastruttura regionale;

Considerato che la procedura di cui sopra non si applica agli interventi relativi alle linee Bari - Bitritto e Rosarno-San Ferdinando, in quanto inseriti nell'aggiornamento 2020-2021 del contratto di programma MIMS-RFI 2017-2021 (vedi allegato «Appendice n. 9: inquadramento in CdP-I MIMS-RFI degli interventi compresi nel Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile Componente 1 - Investimenti sulla rete ferroviaria);

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrative contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;



Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto l'art. 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto l'art. 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione» così come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

Vista la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera ggggg-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP (ora Autorità nazionale anticorruzione - ANAC) del 2 agosto 2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 con cui le risorse dell'investimento 1.6 «Potenziamento delle linee ferroviarie regionali», pari a 936 milioni di euro, sono state assegnate al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS);

Ritenuto, pertanto, necessario predisporre un piano di riparto delle risorse in argomento tra le regioni e gli interventi individuati dal PNRR e di definirne le modalità di utilizzo;

Visto il punto 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 che prevede che «Le amministrazioni di cui al comma 1 provvedono ad attivare le procedure per gli interventi di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, promuovendo e adottando i relativi provvedimenti, ivi compresi quelli relativi all'individuazione dei soggetti attuatori e all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti dei terzi»;

Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;


Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021;

Considerato che il punto 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 prevede che «Le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea.»;

Tenuto conto che, nell'ambito delle procedure nazionali di attuazione delle disposizioni attuative del PNRR, è in corso un processo di codificazione dei CUP relativi agli interventi dello stesso che consentirà di includere nei CUP informazioni essenziali relative alla linea di finanziamento e ai target da raggiungere;

Tenuto conto che per il riparto delle risorse del Fondo complementare al PNRR - avvenuto con il decreto ministeriale 23 settembre 2021, n. 363 - sono state applicate le stesse modalità già impiegate per l'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicem-



bre 2018, n. 145, destinate al potenziamento e all'ammodernamento, nonché ad ulteriori interventi di messa in sicurezza delle ferrovie regionali;

Vista l'intesa della Conferenza Stato - regioni acquisita nella seduta del 3 novembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente decreto dispone il riparto di quota parte delle risorse, per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2026, dell'intervento 1.6 «Potenziamento delle linee regionali» di cui alla Missione 3 - Componente 1 del PNRR pari complessivamente a euro 936.000.000, assegnate dalla Tabella A del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Art. 2.

*Modalità di ripartizione delle risorse*

1. Le risorse di cui al precedente articolo, al netto di quelle già destinate dal Contratto di Programma RFI-MIMS all'intervento «Linea Rosarno-S. Ferdinando: Adeguamento PRG impianti di Rosarno e San Ferdinando» pari a 60 milioni di euro e all'intervento «Linea Bari-Bitritto: *upgrading* infrastrutturale» pari a 40,11 milioni di euro - complessivamente pari a 100,11 milioni di euro - sono ripartite e destinate alla realizzazione degli interventi di potenziamento delle ferrovie regionali, già indicati dal PNRR, come di seguito riportato:

Beneficiario	Intervento previsto dal PNRR	Importo finanziato (mln euro)	Km di potenziamento di ciascuna linea
Regione Umbria	FCU: interventi infrastrutturali e tecnologici sull'intera rete	163,00	153
Regione Friuli V. Giulia	FUC: interventi infrastrutturali e tecnologici sulla linea Udine-Cividale	41,09	16
Regione Piemonte	GTT: Potenziamento ed ammodernamento intera rete	140,50	79
Regione Puglia	FSE: Potenziamento infrastruttura ferroviaria linea Bari-Taranto	86,50	155

Regione Puglia	FSE: Completamento attrezzaggio SCMT/ERTMS su restante rete	130,80	215
Regione Puglia	FSE: Realizzazione HUB intermodali e riqualificazione di venti stazioni	165,00	(vedi Nota 1)
Regione Campania	EAV: Potenziamento ed ammodernamento della linea Cancello-Benevento	109,00	47
Totale		835,89	665 (Vedi Nota 2)

(Nota 1) l'intervento prevede la riqualificazione di venti stazioni e non è pertanto esprimibile in termini di Km di potenziamento della rete ferroviaria;

(Nota 2) al totale vanno sommati i 5 Km dell'intervento «Linea Rosarno-S. Ferdinando: Adeguamento PRG impianti di Rosarno e San Ferdinando» e i 10 Km dell'intervento «Linea Bari-Bitritto: *upgrading* infrastrutturale» per un totale di 680 Km. Tali interventi sono stati inseriti nel (Contratto di Programma c.d CdP) MIMS - RFI

2. La descrizione degli interventi di potenziamento delle ferrovie regionali, di cui al precedente comma, ed i relativi cronoprogrammi sono riportati nell'Allegato 1 del presente decreto.

3. Le opere, gli impianti e le tecnologie realizzate con gli interventi di cui all'Allegato 1 sono di proprietà della Regione beneficiaria del contributo o sono soggetti a vincoli di reversibilità a favore del medesimo ente territoriale.


4. Il finanziamento degli interventi è disposto con successivo decreto ministeriale a seguito dell'individuazione del soggetto attuatore e del dettaglio delle opere di cui ai successivi commi 2 e 3 dell'art. 3.

Art. 3.

*Individuazione del soggetto attuatore*

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi del comma 1 dell'art. 2 del presente decreto e l'efficace e corretto utilizzo dei relativi finanziamenti nel rispetto del cronoprogramma previsto dal PNRR, le regioni, in qualità di beneficiari dei finanziamenti medesimi, ed i gestori dell'infrastruttura regionale, in qualità di concessionari, individuano un soggetto attuatore. Nel caso di individuazione di RFI S.p.a. si provvederà a stipulare l'accordo previsto dall'art. 47, rispettivamente comma 2 o 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, entro trenta giorni dalla registrazione del presente decreto.

2. Il soggetto attuatore individua il dettaglio delle opere previste dall'intervento e i relativi CUP, in associazione a ogni singolo quadro economico di spesa.



3. Entro trenta giorni dalla registrazione del presente decreto, le regioni comunicano alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile l'avvenuta stipula dell'accordo di cui al comma precedente e i CUP degli interventi previsti dall'intervento 1.6 del PNRR.

4. I soggetti attuatori e le regioni, a seguito dell'acquisizione dei CUP, provvedono, ove necessario, a modificare gli stessi CUP secondo le indicazioni conseguenti al procedimento di codificazione degli stessi in corso.

5. Le regioni ed il soggetto attuatore assicurano la tempestiva realizzazione dei medesimi interventi, secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi, nel rispetto dei principi generali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento ed in particolare i principi trasversali quali il DNSH e il *Tagging* clima e digitale.

6. Al fine di consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di presentare le richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, le regioni, anche per il tramite del soggetto attuatore dovranno dare evidenza al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in qualità di Ministero titolare dell'intervento, del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti per la Missione 3 - Componente 1 (M3-C1), indicati nella Tabella B del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021.

#### Art. 4.

##### *Durata delle procedure di erogazione*

1. Le procedure di erogazione del contributo durano fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero e i singoli beneficiari relativamente agli interventi descritti nell'Allegato 1.

I rapporti finanziari di cui sopra s'intendono, comunque, conclusi con riferimento a tutti gli interventi per la cui esecuzione non sia stata assunta dalla regione o dal soggetto attuatore l'obbligazione giuridicamente vincolante di cui all'art. 7 o per i quali non sia intervenuto il completamento entro il 30 giugno 2026.

#### Art. 5.

##### *Contributo del PNRR*

1. L'importo del contributo riconosciuto a ciascuna regione per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1 è riportato all'art. 2, comma 1, ed è erogato, secondo le procedure finanziarie applicabili agli interventi del PNRR, a valere sulle risorse della Missione 3 - Componente 1 (M3C1) - investimento 1.6 «Potenziamento delle linee regionali» del PNRR.

2. Ciascuna regione provvede a trasferire le risorse di cui sopra al soggetto attuatore con le modalità indicate al successivo art. 12.

3. Su richiesta motivata delle regioni gli importi del contributo riconosciuto ai singoli interventi, di cui dall'art. 2 del presente decreto, possono essere oggetto di rimodulazione, fermo restando quanto previsto al comma successivo.

4. Il contributo di cui al comma 1 in ogni caso non può essere destinato alla copertura di oneri risarcitori o per contenzioso.

5. Gli oneri sono ammessi a contributo solo se costituiscono un costo.

#### Art. 6.

##### *Referente del Procedimento*

1. Ciascuna regione comunica al MIMS, utilizzando lo schema di cui all'Allegato 2, entro dieci giorni dall'emanazione del presente decreto, gli estremi del Referente del Procedimento, responsabile per l'intervento di propria competenza, di cui all'Allegato 1 del presente decreto.


2. Il referente del procedimento, ai fini dell'attività di monitoraggio e validazione propedeutico all'erogazione delle risorse stanziate, comunica al Ministero entro 30 giorni dall'emanazione del presente decreto, il nominativo del responsabile unico del procedimento e del soggetto attuatore, relativo all'intervento di propria competenza.

#### Art. 7.

##### *Tempi di attuazione*

1. Ciascuna regione, per quanto di competenza, è obbligata ad assumere, entro i termini previsti nell'Allegato 1, direttamente o per il tramite del soggetto attuatore, le obbligazioni giuridicamente vincolanti inerenti gli interventi indicati nel medesimo allegato, pena la revoca del contributo di cui al precedente art. 2.

2. L'obbligazione giuridicamente vincolante s'intende assunta con la stipula da parte della regione o del soggetto attuatore di un atto negoziale che impegna un terzo alla esecuzione diretta e funzionale degli interventi indicati nell'Allegato 1.



3. La verifica del rispetto del termine per la stipula dell'obbligazione giuridicamente vincolante, di cui all'Allegato 1, avviene attraverso la data di sottoscrizione del contratto riportata sul sistema SIMOG per il CIG o i CIG corrispondenti. Ai fini del presente decreto non sono ammessi SMART CIG.

4. Ciascuna regione, per quanto di competenza, è obbligata a completare, entro i termini previsti nell'Allegato 1, direttamente o per il tramite del soggetto attuatore, gli interventi indicati nel medesimo allegato, pena la revoca del contributo di cui al precedente art. 2.

5. La verifica del rispetto del termine di completamento dell'intervento avviene all'atto dell'emissione del certificato di ultimazione lavori ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

#### Art. 8.

##### *Verifica dei progetti*

1. Ciascun beneficiario, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'art. 11, ad eccezione dell'anticipazione, trasmette al Ministero copia del progetto definitivo dell'intervento oggetto di contribuzione.

2. Il progetto di cui al comma precedente deve essere corredato di verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'approvazione dell'ente territoriale competente.

3. L'ente beneficiario si impegna, direttamente o per il tramite del soggetto attuatore, a realizzare gli interventi conformemente agli standard tecnici di riferimento e alle relative procedure, con particolare riguardo alle direttive emanate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e delle infrastrutture stradali ed autostradali (ANSFISA).

4. Ciascun beneficiario, mediante perizie, potrà disporre, conformemente alla normativa vigente, le variazioni che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell'opera.

Ogni eventuale variante in corso d'opera dovrà essere debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e 149 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Le varianti sono trasmesse dal soggetto beneficiario al Ministero corredate da dichiarazione da parte del responsabile del procedimento in merito alla natura delle stesse in relazione a quanto previsto dal citato art. 149 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

#### Art. 9.

##### *Verifiche*

1. Il Ministero può effettuare mediante propri funzionari verifiche «in loco» a campione sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni e/o del soggetto attuatore.

2. Per l'espletamento delle suddette verifiche le regioni, il pertinente gestore regionale e/o il soggetto attuatore, assicurano tutta l'assistenza necessaria.

3. Tali verifiche non esimono comunque le regioni dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

#### Art. 10.

##### *Collaudo*

1. Il collaudo delle opere oggetto del finanziamento sarà effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia.

2. Il beneficiario comunicherà l'avvenuta approvazione degli atti di collaudo al Ministero certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'intervento previsto dall'Allegato 1 è ultimato e collaudato in ogni sua parte trasmettendo copia conforme del collaudo stesso e del relativo atto di approvazione.

3. Anche ai fini dell'applicazione del disposto di cui al precedente comma 1, almeno uno dei componenti della commissione di collaudo dovrà essere un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

#### Art. 11.

##### *Erogazioni finanziarie*

1. Il contributo di cui al comma 1 dell'art. 2 è erogato, dal Ministro alle regioni a seguito del decreto di cui al comma 4 dello stesso art. 2, nei limiti delle risorse disponibili e secondo le procedure specifiche previste per l'erogazione delle risorse a carico del PNRR, a seguito di istanza da parte delle stesse da presentare alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile corredata dalla documentazione contabile probatoria dell'avanzamento dei lavori, con le seguenti modalità:

una quota di anticipazione;

pagamenti intermedi per lavori, così come risultanti dal sistema di cui all'art. 14;



pagamento a titolo di saldo a seguito della domanda di pagamento finale corredata dal certificato di collaudo dell'intervento così come risultante dal sistema di cui all'art. 14.

2. I CUP che identificano gli interventi ammessi a finanziamento, a pena nullità dell'atto che lo autorizza, devono essere validi, ai sensi dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, della legge 16 gennaio 2003.

3. I pagamenti intermedi sono autorizzati per quote.

4. La regione è obbligata ad assicurare che gli interventi di propria competenza di cui all'Allegato 1 non sono oggetto di altri finanziamenti, fatta eccezione per le parti di cofinanziamento esplicitate, né ricompresi in progetti già realizzati o in via di realizzazione.

5. La regione si impegna a ripetere allo Stato sul conto di tesoreria indicato dal Ministero le risorse erogategli in applicazione del presente decreto relativamente agli interventi per i quali non sia stata assunta, entro il termine indicato nell'Allegato 1, l'obbligazione giuridicamente vincolante.

6. La ripetizione delle risorse di cui al comma precedente è compiuta dalla regione entro novanta giorni dalla scadenza del termine medesimo.

7. Sono considerate ammissibili le spese:

assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente);

effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati; pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

8. La regione si impegna a trasmettere al Ministero tutta la documentazione comprovante l'ammissibilità delle spese di cui sopra.

#### Art. 12.

##### *Rapporti tra regioni, gestori regionali ed il soggetto attuatore*

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto la regione, il pertinente gestore regionale ed il soggetto attuatore s'impegnano a regolare i propri rapporti con l'accordo di cui al comma 1 dell'art. 3, volto anche a garantire il rispetto del cronoprogramma di cui all'Allegato 1.

2. Con l'accordo di cui al comma precedente la regione assicura al soggetto attuatore un flusso di cassa per ciascun intervento, che impedisca per la stazione appaltante il maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti.

#### Art. 13.

##### *Economie*

1. Le economie restano nella disponibilità della regione sino al completamento di ciascun intervento, per garantire la copertura di eventuali imprevisti, ferme restando le procedure previste dal presente decreto.

2. A seguito del completamento di cui al comma precedente le economie finali, entro sessanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo, sono versate sul conto di tesoreria indicato dal Ministero.

#### Art. 14.

##### *Monitoraggio e riduzione degli oneri amministrativi*

1. Il soggetto attuatore ovvero il titolare del CUP effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la rendicontazione degli interventi finanziati che sono classificati sotto la voce: «PNRR - misura M3C1 I1.6 Ferrovie Regionali RFI». I dati inseriti nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono resi disponibili e confluiscono nel sistema di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità previste dai decreti e circolari attuative di cui al comma 1044, dell'art. 1 della medesima legge.

#### Art. 15.

##### *Efficacia*


1. Il presente decreto ha efficacia a seguito della registrazione da parte dei competenti organi di controllo e della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2021


*Il Ministro:* GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti l'8 dicembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3048



Numero intervento	Beneficiario	Titolo dell'intervento	Importo ammesso a finanziamento (Milioni di euro)	Fase Temporale / Obiettivo dell'intervento	Indicatore qualitativo dell'obiettivo/ numero fase temporale	Indicatore quantitativo dell'obiettivo / nome fase temporale	Indicatore quantitativo della Fase Temporale			Date per il completamento dell'intervento	
							Unità di misura	Valore di partenza	Valore al termine dell'intervento		
1	Regione Friuli V.G	FUC: interventi infrastrutturali e tecnologici sulla linea Udine-Cividale	41,09	Obiettivo 1	km realizzati	16	Numero	0	16	30/06/2026	
				Fase temporale		1	Progettazione definitiva				31/03/2023
				Fase temporale		2	Sottoscrizione contratto (OGV)				30/09/2023
				Fase temporale		3	Percentuale di realizzazione del 30%				31/12/2025
				Fase temporale		4	Completamento intervento				30/06/2026
2	Regione Piemonte	GTT: Potenziamento ed ammodernamento intera rete	140,50	Obiettivo 1	km realizzati	79	Numero	0	79	30/06/2026	
				Fase temporale		1	Progettazione definitiva				30/06/2023
				Fase temporale		2	Sottoscrizione contratto (OGV)				31/12/2023
				Fase temporale		3	Percentuale di realizzazione del 25%				31/12/2025
				Fase temporale		4	Completamento intervento				30/06/2026
3	Regione Umbria	FCU: interventi infrastrutturali e tecnologici sull'intera rete	163,00	Obiettivo 1	km realizzati	153	Numero	0	153	30/06/2026	
				Fase temporale		1	Progettazione definitiva				31/12/2022
				Fase temporale		2	Sottoscrizione contratto (OGV)				30/06/2023
				Fase temporale		3	Percentuale di realizzazione del 35%				31/12/2024
				Fase temporale		4	Completamento intervento				30/06/2026
4	Regione Campania	EAV: Potenziamento ed ammodernamento della linea Cancello-Benevento	109,00	Obiettivo 1	km realizzati	47	Numero	0	47	30/06/2026	
				Fase temporale		1	Progettazione definitiva				30/06/2023
				Fase temporale		2	Sottoscrizione contratto (OGV)				31/12/2023
				Fase temporale		3	Percentuale di realizzazione del 25%				31/12/2025
				Fase temporale		4	Completamento intervento				30/06/2026
5	Regione Puglia	FSE: Potenziamento Infrastruttura Ferroviaria linea Bari-Taranto	86,50	Obiettivo 1	km realizzati	155	Numero	0	155	30/06/2026	
				Fase temporale		1	Progettazione definitiva				31/03/2023
				Fase temporale		2	Sottoscrizione contratto (OGV)				31/12/2023
				Fase temporale		3	Percentuale di realizzazione del 30%				31/12/2025
				Fase temporale		4	Completamento intervento				30/06/2026
6	Regione Puglia	FSE: Completamento attrezzaggio SCMT/ERTMS su restante rete	130,80	Obiettivo 1	km realizzati	215	Numero	0	215	30/06/2026	
				Fase temporale		1	Progettazione definitiva				31/03/2023
				Fase temporale		2	Sottoscrizione contratto (OGV)				31/12/2023
				Fase temporale		3	Percentuale di realizzazione del 30%				31/12/2025
				Fase temporale		4	Completamento intervento				30/06/2026
7	Regione Puglia	FSE: Realizzazione HUB intermodali e riqualificazione delle stazioni	165,00	Obiettivo 1	n. impianti realizzati	20	Numero	0	20	30/06/2026	
				Fase temporale		1	Progettazione definitiva				30/06/2023
				Fase temporale		2	Sottoscrizione contratto (OGV)				31/12/2023
				Fase temporale		3	Percentuale di realizzazione del 30%				31/12/2025
				Fase temporale		4	Completamento intervento				30/06/2026
TOTALE FINANZIAMENTO PNRR- FERROVIE REGIONALI			835,89								



ALLEGATO 2

Scheda Anagrafica

<b>SCHEDA ANAGRAFICA</b>	
<b>DIRIGENTE ENTE BENEFICIARIO</b>	
Nome e Cognome	
Direzione	
Telefono	
Mail	
PEC	
<b>RUP</b>	
Nome e Cognome	
Ente di appartenenza	
Telefono	
Mail	
PEC	

21A07366

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 6 dicembre 2021.

**Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito la città di Freetown in Sierra Leone il 5 novembre 2021.** (Ordinanza n. 813).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3;

Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il Meccanismo unionale di protezione civile;

Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo unionale di protezione civile, partecipa alle attività di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Considerato che il giorno 5 novembre 2021 nel territorio della capitale della Sierra Leone, Freetown, un incidente ha provocato l'esplosione di un'autocisterna di carburante che ha innescato ulteriori rilevanti esplosioni;

Considerato che, in conseguenza del predetto evento calamitoso, è in atto una grave situazione di emergenza che ha provocato diverse vittime e centinaia di feriti, ulteriormente aggravato dalla mancanza di personale medico specializzato per fronteggiare il contesto determinatosi;

Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessità di procedere con tempestività all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2021 con cui è stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi che il giorno 5 novembre 2021 hanno interessato la capitale della Sierra Leone;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile repertorio n. 4499 del 12 settembre 2012 concernente l'utilizzo delle carte di credito presso il medesimo dipartimento;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile repertorio n. 5475 del 13 dicembre 2013 concernente la variazione del disciplinare d'uso allegata al decreto n. 4499/Rep. del 12 settembre 2012, sull'utilizzo delle carte di credito del dipartimento;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;


Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui all'art. 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Dispone:

Art. 1.

*Iniziative urgenti di protezione civile*

1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a contrastare la situazione di emergenza determinatasi nel territorio della capitale della Sierra Leone,



Freetown, a seguito degli eventi calamitosi di cui in premessa, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modificazioni, interviene a supporto delle autorità competenti della Repubblica interessata per garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione in raccordo con l'*Emergency Response and Coordination Center* (ERCC) della Commissione europea (DG-ECHO) nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile.

2. Per assicurare il supporto nell'espletamento degli interventi di assistenza e soccorso di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio, nel territorio colpito, oltre che di personale del medesimo dipartimento, di personale sanitario munito delle necessarie qualificazioni specialistiche operante in strutture del Servizio sanitario nazionale, anche private convenzionate, di strutture sanitarie private non convenzionate con il medesimo servizio, di personale sanitario libero professionista convenzionato con il citato servizio, nonché di attrezzature e materiali, inclusi materiali sanitari e farmaci, e beni di prima necessità, con oneri posti a carico delle risorse di cui all'art. 6.

#### Art. 2.

*Disposizioni concernenti la gestione operativa e la donazione di beni ed attrezzature finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione*

1. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative già stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale di cui al comma 2 dell'art. 1.

2. Il personale del Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 è autorizzato, ove necessario, ad utilizzare la carta di credito dipartimentale, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 e dei decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 settembre 2012, n. 4499 e del 13 dicembre 2013, n. 5475, per far fronte, in loco, a spese urgenti ed impreviste connesse ad acquisti di beni e servizi, anche in assenza della prescritta autorizzazione preventiva. Il medesimo personale del Dipartimento della protezione civile è altresì autorizzato a sostenere con la propria carta di credito dipartimentale i costi del personale sanitario inerenti il trattamento economico di missione degli stessi, i visti doganali ed ogni altra spesa che possa rendersi indispensabile per assicurare viaggi, spostamenti e permanenza in loco dell'intero *team*. Le spese sostenute con carta di credito o in contanti sono soggette a rendicontazione, da sottoporre ad approvazione del Capo del Dipartimento, mediante relazione sintetica delle attività espletate ed esibizione di idonea documentazione giustificativa. Qualora la condizione socio-economica del Paese non consenta di disporre di documentazione formale, la singola spesa, nel rispetto del limite massimo di euro 400 settimanali pro capite, potrà essere giustificata mediante apposita autocertificazione resa dal dipendente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, previa dichiara-

zione da parte del Consolato d'Italia in Sierra Leone che attesti che tali tipologie di spese non sono documentabili nel Paese in questione.

3. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a rimborsare all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda le spese sostenute per l'acquisto o il reintegro dei materiali utilizzati per fronteggiare l'emergenza oggetto di donazione in favore dell'Organizzazione non governativa *Emergency Onlus*, che gestisce l'Ospedale a Freetown dove il *team* è stato assegnato a prestare assistenza dalle autorità locali, a valere sulle risorse di cui all'art. 6.

#### Art. 3.

*Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile*

1. Al personale del Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 è corrisposta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, per la durata dello stato di emergenza di cui in premessa per l'impiego sul territorio colpito dall'evento calamitoso, una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a trecento ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica e ai giorni di effettivo impiego, con oneri posti a carico dell'art. 6.

2. L'indennità omnicomprensiva di cui al comma 1 è corrisposta, per quanto riguarda il personale militare, al netto della diaria di missione all'estero prevista dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2003.

#### Art. 4.

*Disposizioni relative al trattamento economico del personale sanitario*

1. A favore delle strutture datrici di lavoro del personale sanitario di cui al comma 2 dell'art. 1, è garantito il rimborso dei costi di missione o trasferta sostenuti, ad eccezione di quelli sostenuti dal personale del Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2. Al predetto personale sanitario è altresì corrisposta una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a trecento ore di straordinario festivo e notturno nella misura prevista per la rispettiva qualifica, determinato con riferimento ai giorni di effettivo impiego sul territorio colpito dall'evento calamitoso, che viene erogata per il tramite delle strutture datrici di lavoro sulla base della documentazione fornita al Dipartimento della protezione civile.

2. Al personale sanitario libero professionista è garantito il rimborso dei costi di missione o trasferta sostenuti, ad eccezione di quelli sostenuti dal personale del Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2. Ai citati liberi professionisti è altresì corrisposta una speciale indennità omnicomprensiva, forfettariamente parametrata su base mensile a trecento ore di straordinario festivo e notturno nella misura prevista



per la categoria A fascia retributiva F1 del personale dei ruoli del Dipartimento della protezione civile, determinato con riferimento ai giorni di effettivo impiego sul territorio colpito dall'evento calamitoso, che viene erogata direttamente dal Dipartimento della protezione civile.

3. Per il personale sanitario di cui all'art. 1, comma 2, resta fermo il trattamento economico complessivo, eventualmente già in godimento, a carico dei servizi sanitari ovvero delle strutture di appartenenza.

4. La copertura assicurativa per i casi di responsabilità civile e di danno verso terzi nonché gli adempimenti in termini di sicurezza, autotutela e protezione, anche sanitaria, correlati con l'impiego nel territorio interessato dall'evento restano a carico e nella responsabilità del personale sanitario libero professionista eventualmente impiegato.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle somme di cui all'art. 6.

Art. 5.

*Deroghe*

1. Per l'espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile ed il personale impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 è autorizzato a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51;

decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, art. 14;

leggi ed altre disposizioni strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 6.

*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite massimo di euro 300.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2021.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2021

*Il Capo del Dipartimento: CURCIO*

21A07446

ORDINANZA 9 dicembre 2021.

**Ripartizione di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.** (Ordinanza n. 814).

#### IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE


Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto l'art. 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, «al fine di fare fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 24, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla realizzazione degli interventi urgenti e alla ricognizione dei fabbisogni previsti dall'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito, per l'anno 2021, un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al secondo periodo si provvede con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella ivi allegata, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori dodici mesi;



Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 recante «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziato con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché la conseguente ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 674 del 15 maggio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziato con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, del 21 novembre 2019, del 2 dicembre 2019, del 17 gennaio e del 13 febbraio 2020 per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera c), del comma 2, dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania, nonché le delibere del Consiglio dei ministri del 22 febbraio e 5 agosto 2021 che hanno disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori complessivi dodici mesi, e la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 649 dell'11 marzo 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2021 che ne ha disposto la proroga per ulteriori dodici mesi e la delibera del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 653 del 20 marzo 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio, nonché la delibera del 24 aprile 2021 che ne ha disposto la proroga per ulteriori dodici mesi e la delibera del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 700 dell'8 settembre 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio»;


Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo, nonché la delibera del 5 ottobre 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 713 del 17 novembre 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di dicembre 2019 nel territorio della Provincia di Messina e del Comune di Altofonte, in Provincia di Palermo»;

Ritenuto di dover dare attuazione al citato art. 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo criteri di priorità, provvedendo a ripartire, fra le regioni interessate dagli stati di emergenza conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nell'anno 2019, le risorse finanziarie ivi previste, secondo i rappresentati fabbisogni, al fine di consentire la realizzazione degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Dato atto che i fabbisogni rappresentati per interventi di riduzione del rischio residuo di cui alla lettera d) del comma 2 del predetto art. 25 in relazione agli eventi summenzionati sono stati oggetto di una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalle regioni interessate, nell'ambito della Commissione speciale protezione civile della Conferenza delle regioni e delle province autonome, in esito alla quale sono stati individuate le esigenze più urgenti cui far fronte con le risorse stanziato dal citato comma 700 dell'art. 1 della legge n. 178/2020;

Dato atto dell'esigenza rappresentata in sede di Commissione speciale protezione civile della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella seduta politica del 26 luglio 2021, come da verbale n. 543642 del 28 luglio u.s., di procedere prioritariamente, nelle more dell'individuazione delle ulteriori risorse a tal fine necessarie, con gli stati di emergenza riferiti all'anno 2019;



Acquisita l'intesa delle regioni interessate;  
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse finanziarie ivi previste sono assegnate agli ambiti territoriali regionali interessati dagli stati di emergenza citati in premessa conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nell'anno 2019, in ragione dei fabbisogni per interventi urgenti di riduzione del rischio di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, da essi rappresentati, nei limiti indicati nell'elenco allegato al presente provvedimento, come risultanti all'esito della valutazione congiunta delle esigenze effettuata come illustrato in premessa.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono trasferite nelle contabilità speciali aperte ai sensi delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile citate in premessa per l'attuazione degli interventi, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *d*) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, oggetto delle ricognizioni realizzate dai competenti commissari delegati e comunicate al Dipartimento della protezione civile.

3. Per le finalità di cui al comma 2, i commissari delegati interessati, ovvero le autorità ordinariamente competenti ad essi subentrare ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, provvedono, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, alla rimodulazione ed integrazione dei rispettivi piani degli interventi, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, indicando gli interventi finanziati mediante le risorse di cui al comma 1.

4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2021

*Il Capo del Dipartimento:* CURCIO

ALLEGATO

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Regione destinataria	Risorse assegnate
Basilicata	€ 82.781,91
Calabria	€ 3.523.824,97 (OCDPC n. 622/2019) € 2.824.653,35 (OCDPC n. 653/2019)
Campania	€ 2.812.347,93
Emilia Romagna	€ 11.080.471,86
Friuli Venezia-Giulia	€ 12.902.233,43
Lazio	€ 1.827.914,29
Liguria	€ 18.193.564,27
Marche	€ 922.906,54
Piemonte	€ 15.711.784,68
Sicilia	€ 2.065.073,30
Toscana	€ 14.046.078,21
Veneto	€ 14.006.365,26
Totale	€ 100.000.000,00

21A07445

